

REGIONE UMBRIA
COMUNE DI VALTOPINA



PIANO REGOLATORE GENERALE 2016

PARTE STRUTTURALE

SINDACO
 Dott. Danilo Cosimetti

UFFICIO URBANISTICA
 Geom. Ugo Sorbelli

PROGETTISTI:
 Arch. Carlo Neri, Arch. Domenico Pasquale




PANGEA

Dott. Geol. Giovanni De Francesco
 Dott. Geol. Pierpaolo Mazzanti

Indagini e verifiche idrauliche



Ing. Giovanna Biscontini
 Ing. Roberta Abati



PRG PS 2016

Norme Tecniche di Attuazione (NTA)

PS2

Scala	Data Emissione
-	Luglio 2016

Rev. n.	Nota di revisione	File: 16018-USG-PS2-R00 nta	Redatto
00	Prima Emissione		Neri

- La diffusione e/o riproduzione, anche parziale, di questo elaborato è vietata a termini di legge -

COMUNE DI VALTOPINA

PIANO REGOLATORE GENERALE 2016

PARTE STRUTTURALE

PRGPS.2016

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

INDICE

TITOLO I CARATTERI GENERALI DEL PRG

Capo 1°	Generalità	pag. 7
Art. 1	Oggetto	
Art. 2	Principi generali	
Art. 3	Disciplina e composizione del PRG 2016	
Art. 4	Contenuti prescrittivi	
Art. 5	Componenti strutturali	
Art. 6	Elaborati	

TITOLO II ATTUAZIONE E GESTIONE DEL PRG

Capo 1°		pag
Art. 7	Partecipazione dei privati	
Capo 2°	Perequazione, premialità e monetizzazione	pag
Art. 8	Disciplina della perequazione urbanistica, della premialità e monetizzazione	
Art. 9	Disciplina in materia di sostenibilità ambientale degli interventi urbanistici ed edilizi	

TITOLO III CARATTERI DEL PRG - Parte Strutturale

Capo 1°	Contenuti generali	pag
Art. 10	Articolazione e disciplina	

TITOLO IV COMPONENTI STRUTTURALI

Capo 1°	Sistema ambientale	pag
Art. 11	Sistema ambientale	
Art. 12	Reticolo idrografico e relativa vegetazione ripariale	
Art. 13	Interventi di compensazione ambientale nello Spazio rurale	
Art. 14	Rete ecologica Regione Umbra	
Art. 15	Disciplina della Rete ecologica Regione Umbra	
Art. 16	Crinali, cime e poggi	
Capo 2°	Rischio territoriale e ambientale	
Art. 17	Aree a rischio territoriale e ambientale	
Art. 18	Aree a rischio medio-alto	
Art. 19	Aree a rischio medio	
Art. 20	Aree a rischio basso	
Art. 21	Zona di influenza del lago di Rancole e del fosso del Serrone	
Art. 22	Aree esondabili e attraversamenti stradali	
Capo 3°	Spazio rurale	
Art. 23	Finalità e componenti dello Spazio rurale	
Art. 24	Oliveti	
Art. 25	Aree agricole	
Art. 26	Aree boscate	
Art. 27	Disciplina della fascia di transizione delle aree boscate	
Art. 28	Scostamenti e variazioni nella perimetrazione delle aree boscate fra il PTCP e il PRG	
Art. 29	Forme insediative dello Spazio rurale e caratteri delle relative discipline	
Art. 30	Insedimenti sparsi nel territorio agricolo costituenti beni di interesse storico, architettonico e culturale (art. 89 L.R. 1/2015)	
Art. 31	Edifici corrispondenti all'ambito agricolo di Riqualificazione delle aree terremotate (art. 258 L.R. 1/2015)	
Art. 32	Edifici da riambientare e riqualificare	
Art. 33	Allevamenti esistenti (Avicoli)	

Art. 34 Raggio di protezione dagli allevamenti esistenti

Capo 4• Sistemi infrastrutturali

Art. 35 Infrastrutture lineari e nodali per la mobilità

Art. 36 Fasce di pertinenza

Art. 37 Fasce di rispetto delle infrastrutture stradali

Art. 38 Fasce di rispetto della ferrovia

Art. 39 Disciplina dei percorsi pedonali e ciclabili

Art. 40 Impianti e infrastrutture tecnologiche

Art. 41 Finalità e disciplina delle aree di rispetto per impianti e infrastrutture tecnologiche

Art. 42 Disciplina delle distanze di rispetto dagli elettrodotti

Capo 5• Ambiti urbani e insediamenti

Art. 43 Contenuti degli Ambiti urbani e insediamenti

Art. 44 Insediamenti di valore storico culturale e paesaggistico

Art. 45 Insediamenti esistenti (residenziali, produttivi e per servizi)

Art. 46 Aree di tutela, caratterizzazione ecologico-ambientale e valorizzazione paesaggistica

Art. 47 Zona agricola utilizzabile per nuovi insediamenti

Art. 48 Ambito d'intervento per la Riqualificazione delle aree terremotate (Recupero urbanistico - L.R. 1/2015Art. 258)

Art. 49 Attrezzature

Art. 50 Aree e edifici per la protezione civile finalita

Art. 51 Disciplina delle aree e edifici per la protezione civile

Art. 52 Cimiteri e aree di rispetto cimiteriale

Art. 53 Ambiti urbani e insediamenti interessati dal PRG Parte Operativa

TITOLO V NORME GENERALI

Capo 1• Difesa dall'inquinamento acustico

pag

Art. 54 Finalità

Art. 55 Classificazione acustica del territorio

Capo 2• Vincoli sovraordinati e disposizioni di settore

Art. 56 Vincoli del sistema ambientale

Art. 57 Fasce di rispetto dei corsi d'acqua

Art. 58 Aree soggette a usi civici

Art. 59 Aree e localizzazioni archeologiche definite

Art. 60 Rete Natura 2000

Art. 61 Parco Monte Subasio (PMS) - Aree Naturali Protette Perimetrazione L.R.7/2005

Art. 62 Viabilità panoramica

Art. 63 Aree di particolare interesse geologico

Art. 64 Abbazie benedettine (Santo Stefano di Gallano)

Art. 65 Percorsi storici o di rilevanza paesaggistica

Art. 66 Castellieri

Art. 67 Componenti paesaggistiche del PPR e del PTCP

Art. 68 Aree ad alta esposizione panoramica (Variante tematica n. 1 al PTCP)

Art. 69 Vincolo idrogeologico

Capo 3• Modalità gestionali

Art. 70 Gestione del PRGPS.2016

Art. 71 Gestione del PRGPS.2016 e Elaborati Gestionali

TITOLO VI NORME FINALI E TRANSITORIE

Capo 1• Unico

pag

Art. 72 Disciplina delle misure di salvaguardia

Art. 73 Registro delle aree percorse dal fuoco

Art. 74 Titoli abilitativi precedenti all'approvazione del PRG (costruzioni iniziate)

Art. 75 Struttura Urbana Minima (SUM)

TITOLO VII DIMENSIONAMENTO

Capo I*

Unico

pag

Art. 76

Dimensionamento del PRGPS.2016

Elenco **Allegati**

Allegato B

DIMENSIONAMENTO

Tabella A - Previsione Piano di Fabbricazione al 1997

Tabella B - Certificazione inerente il Consumo di suolo

Allegato C

PTCP - ABACHI DELLE SPECIE VEGETALI

TITOLO I

CARATTERI GENERALI DEL PRG

Capo 1° Generalità

Capo 1°

Generalità

Art. 1 Oggetto

1. Le presenti Norme Tecniche di Attuazione ed i relativi ALLEGATI (successivamente indicate con la sigla NTA), comprensive delle “Indicazioni e criteri di indirizzo per l’attuazione del PRG 2016 PS e PO” (Elaborato PS2.EG), unitamente agli elaborati della parte strutturale ed a quelli della parte operativa, hanno per oggetto le trasformazioni fisiche e funzionali di rilevanza urbanistica, ambientale, paesistica dell’intero territorio comunale e costituiscono il Piano Regolatore Generale (PRG 2016) ai sensi della legge n. 1150/1942 e sue integrazioni, della L.R. 1/2015 e nel rispetto dei regolamenti regionali aventi incidenza sulla disciplina urbanistica e delle altre norme legislative pertinenti.

2. Il PRG 2016 recepisce criteri, indirizzi, direttive e prescrizioni dettati dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Perugia (PTCP) approvato con DCP n. 59 del 23 luglio 2002.

3. Con l’entrata in vigore del PRG Parte Strutturale (PRG PS) cessano di avere effetto tutte le precedenti previsioni e zonizzazioni urbanistiche e normative e pertanto sostituisce, dopo la definitiva approvazione, il Programma di Fabbricazione (successivamente indicato con la sigla PdF) approvato con DPGR 809/1974 e successivo decreto della Regione Umbria n. 511/1987 e le sue successive varianti.

Nelle presenti norme e nell’elaborato PS2.EG, nonché nelle legende degli elaborati grafici, la presente Variante assume la denominazione di Piano Regolatore Generale 2016 (PRG 2016).

4. Il PRG 2016 trova applicazione per l’intero territorio comunale.

Art. 2 Principi generali

1. Il PRG 2016 si ispira ai criteri di imparzialità, economicità, efficacia, pubblicità e semplificazione dell’azione amministrativa, nonché ai principi della massima partecipazione, della tutela e valorizzazione delle risorse naturalistiche ed antropiche, della qualità paesaggistica del territorio, della biodiversità e sostenibilità ambientale e della perequazione urbanistica nel quadro della legislazione vigente.

2. Il PRG 2016 si ispira inoltre al criterio del risparmio di territorio, in virtù del quale, quando è possibile, si privilegia la riutilizzazione e la riconversione rispetto al consumo di nuovo territorio per realizzare interventi.

3. Il PRG 2016 è ispirato al principio di leale collaborazione tra privato e pubblica amministrazione nella gestione del territorio, essendo la sua tutela ed il suo corretto utilizzo compito di ogni cittadino.

Il privato, quale proprietario del suolo, partecipa all’attuazione delle scelte della pianificazione nell’interesse pubblico ad un corretto assetto del territorio.

Art. 3 **Disciplina e composizione del PRG 2016**

1. Il PRG 2016 disciplina le trasformazioni fisiche e funzionali di rilevanza urbanistica, ambientale e paesaggistica dell'intero territorio comunale, dettando prescrizioni progettuali e procedimenti che, nel loro insieme, costituiscono i contenuti del Piano.

2. Il PRG 2016 è articolato in due parti: PRG Parte Strutturale (successivamente indicato con la sigla PRG PS) e PRG Parte Operativa (successivamente indicato con la sigla PRG PO), ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della L.R. 2015.

3. Il PRG PS, in attuazione di quanto previsto dall'art. 21 della L.R. 1/2015, definisce i principi, gli indirizzi e le regole per il governo del territorio, indica i criteri di conservazione o di riqualificazione degli insediamenti esistenti, individuando vincoli, direttive, indirizzi e procedure da assumere nel PRG PO e nei piani o programmi di settore che possono incidere sugli assetti e sulle trasformazioni, fisiche e funzionali, del territorio e degli immobili che lo compongono.

Art. 4 **Contenuti prescrittivi**

1. Il PRG PS ha validità per l'intero territorio comunale.

2. Il PRG, Parte Strutturale, identifica, in riferimento ad un'idea condivisa di sviluppo socio economico e spaziale e mediante individuazione fondiaria, le componenti strutturali del territorio come riportate all'art. 21 della L.R. 1/2015:

- a) gli elementi del territorio che costituiscono il sistema delle componenti naturali e assicurano il rispetto della biodiversità;
- b) le aree instabili o a rischio, per caratteristiche geomorfologiche, idrogeologiche, idrauliche e sismiche, nonché i giacimenti di cava accertati;
- c) le aree agricole, quelle di particolare interesse agricolo, gli oliveti, nonché le aree boscate, anche con riferimento alle normative di settore;
- d) gli insediamenti esistenti e gli elementi del territorio che rivestono valore storico-culturale di cui all'art. 96 della L.R. 1/2015 e le eventuali relative fasce di rispetto;
- e) gli insediamenti esistenti non aventi le caratteristiche di cui alla lettera d);
- f) le infrastrutture lineari e nodali per la mobilità ed in particolare la rete ferroviaria e viaria di interesse regionale, provinciale e comunale, nonché gli elettrodotti di alta tensione.

3. Il PRG PS stabilisce i principi, le regole, i criteri, gli approfondimenti ed i limiti per la definizione del PRG PO.

La disciplina del PRG PS è direttamente efficace laddove recepisce norme sovraordinate immediatamente applicabili o quando non necessita di ulteriori specificazioni e/o norme di dettaglio nel PRG PO.

4. Le previsioni del PRG PS hanno valore prescrittivo e conformativo nei confronti delle proprietà e degli altri diritti reali per quanto riguarda le Componenti strutturali di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) ed f) del presente articolo.

4. Per le previsioni di nuove infrastrutture stradali e ferroviarie di cui al comma 2 lettera f) del presente articolo il PRG PS definisce ambiti di salvaguardia proporzionati all'interesse della infrastruttura, all'interno dei quali verrà sviluppato il tracciato definitivo dell'infrastruttura

medesima. I diritti edificatori all'interno degli ambiti di cui sopra sono fatti salvi e possono essere esercitati su altra area del territorio comunale con destinazione diversa dall'agricolo con le modalità di cui al Capo V Sezione I della L.R. 1/2015.

Art. 5 **Componenti Strutturali**

1. Il territorio comunale, al fine di applicare la disciplina del PRG 2016 Parte Strutturale è articolato nelle seguenti componenti strutturali:

- Sistema ambientale;
- Rischio territoriale e ambientale;
- Spazio rurale;
- Sistemi infrastrutturali;
- Ambiti urbani e insediamenti

2. Per la componente "Sistema ambientale" il PRG PS stabilisce principi, regole, criteri contenuti nell'elaborato PS.EG.1 da perseguire nell'attuazione diretta e indiretta del PRG 2016.

3. Per la componente "Ambiti urbani e insediamenti" il PRG PS stabilisce principi, regole, criteri contenuti nell'elaborato PS.EG.2 demandando la disciplina delle previsioni al PRG PO.

Art. 6 **Elaborati**

1. Gli elaborati del PRG 2016, che contengono l'insieme delle prescrizioni di testo e grafiche, si articolano in elaborati della Parte Strutturale e in elaborati della Parte Operativa.

In caso di contrasto tra prescrizioni di testo e grafiche prevalgono le prescrizioni di testo, se il contrasto è tra prescrizioni grafiche a scala diversa, prevale la scala più dettagliata.

2. Gli elaborati del PRG 2016 Parte Strutturale sono:

Elenco elaborati PRGPS.2016:

- PS1 Relazione generale
- PS2 Norme Tecniche di Attuazione (NTA)
- PS2.EG Indicazioni e criteri di indirizzo per l'attuazione del PRG 2016 (PRGPS e PRGPO)
- PS3 Quadro delle relazioni territoriali di copianificazione Scala 1:25.000
- PS4 Componenti strutturali del territorio Scala 1: 10.000
- PS5 Vincoli sovraordinati e disposizioni di settore Scala 1: 10.000
- PS5.1 Censimento degli Edifici sparsi art. 89 LR n. 1/2015 Scala 1: 10.000
- PS5.2.A Rete Ecologica Regionale (RER) (*) Scala 1: 5.000
- PS5.2.B Rete Ecologica Regionale (RER) (*) Scala 1: 5.000
- PS.EG.1 Sistema Ambientale Scala 1: 10.000
- PS.EG.2 Ambiti urbani e insediamenti: verde, servizi e attrezzature Scala 1: 10.000
- PS6.1 RELAZIONE GEOLOGICA
- PS6.2 RELAZIONE IDRAULICA
- PS6.2.1 POTENZIALI SITUAZIONI DI RISCHIO IN PROSSIMITA' DEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI
- PS6.3 Carta geologica
in scala 1: 10000, relativa all'intero territorio comunale;
- PS6.4 Carta geomorfologica
in scala 1: 10000, relativa all'intero territorio comunale;
- PS6.5 Carta di pericolosità e rischio idraulico

- PS6.6 in scala 1: 10000, relativa all'intero territorio comunale;
Carta della vulnerabilità degli acquiferi
- PS6.7 in scala 1: 10000, relativa all'intero territorio comunale;
Carta della predisposizione al dissesto
- PS6.8 in scala 1: 10000, relativa all'intero territorio comunale;
Carta della pericolosità sismica locale
- PS6.9 in scala 1: 10000, relativa all'intero territorio comunale;
Carta dello zoning geologico

(*) Riferimenti alla Rete Ecologica Regionale (RER) sono gli articoli 81, 82 e 83 della LR. n. 1/2015

TITOLO II

ATTUAZIONE E GESTIONE DEL PRG 2016

Capo 1° Attuazione e Gestione del PRG 2016

Capo 2° Perequazione, premialità e monetizzazione

Capo 1°
Attuazione

Art. 7
Attuazione e partecipazione dei privati

- 1.** Per l'attuazione dei contenuti all'interno delle "Componenti Strutturali" del PRGPS.2016 si applica la normativa di cui alla L.R. 1/2015, al R.R. 2/2015 ed alla DGR 598/2015 e ss.mm.ii. e relativi atti di indirizzo emanati.
- 2.** Per le modalità attuative si rimanda ai contenuti del Regolamento Comunale (RC) e del PRG Parte Operativa (PRGPO.2016).
- 3.** Per la partecipazione dei privati si applica quanto previsto dall'art 27 della L.R. 1/2015.

Capo 2°

Perequazione, premialità e monetizzazione

Art. 8

Disciplina della perequazione urbanistica, della premialità e monetizzazione

- 1.** La perequazione urbanistica, nel rispetto delle finalità e dei principi del governo del territorio, di trasparenza, partecipazione e sviluppo sostenibile, si pone come metodo ordinario per il raggiungimento dell'equità distributiva dei valori immobiliari prodotti dal Piano ed è finalizzata a ripartire in modo equo i diritti edificatori derivanti dalle prescrizioni pianificatorie; essa costituisce il principio in base al quale è riconosciuto a tutti i terreni destinati ad usi urbani intensivi e a tutte le proprietà immobiliari ricomprese in ambiti di trasformazione urbanistica e con caratteristiche territoriali omogenee un diritto edificatorio equiparato allo stato di fatto e di diritto in cui essi si trovano al momento della formazione del Piano; la perequazione urbanistica, oltre a perseguire l'equa distribuzione, tra i titolari della proprietà degli immobili interessati dagli interventi, dei diritti edificatori riconosciuti o attribuiti dalla pianificazione urbanistica, assicura la ripartizione degli oneri derivanti la realizzazione di opere pubbliche, opere di urbanizzazione in genere, aree per favorire l'edilizia sociale di attrezzature di interesse comunale o sovra comunale.
- 2.** L'istituto perequativo, disciplina in modo specifico tutte le trasformazioni preordinate al trasferimento e alla compensazione dei diritti edificatori; l'applicazione della perequazione, in linea con i principi di cui all'art. 37 della L.R. 1/2015, interessa gli ambiti di trasformazione e di nuovo insediamento del PRG PS e viene attuata secondo modalità successivamente dettagliate nel PRG PO specificando che le quantità premiali massime in termini di aree e quantità edificatorie dovranno essere ricondotte a quanto previsto dalla L.R. 1/2015.
- 3.** Per assicurare il principio di equità tra i titolari della proprietà e di collaborazione con la Pubblica Amministrazione in attuazione delle scelte di pianificazione, il PRG PS riconosce la possibilità della cessione al Comune senza condizioni, oneri o indennizzi della parte dell'area del comparto, da destinare alla realizzazione di opere pubbliche, opere di urbanizzazione in genere, aree per favorire l'edilizia sociale; tale cessione è perequata consentendo che l'equivalente superficie realizzabile in applicazione dell'Indice di utilizzazione territoriale (*Iut*), venga trasferita nella restante parte dell'area.
- 4.** L'eventuale attuazione delle condizioni di cui ai commi precedenti sono garantite da una convenzione sottoscritta tra i titolari della proprietà e l'Amministrazione comunale.
- 5.** Qualora i privati interessati da aree soggette a perequazione non assumano le iniziative idonee alla realizzazione degli interventi previsti nel PRG PO, l'Amministrazione comunale potrà procedere alla sua attuazione attraverso la strumentazione attuativa di iniziativa pubblica.
- 6.** I contenuti di cui ai commi precedenti sono applicabili anche agli ambiti soggetti a riqualificazione e rigenerazione urbanistica attraverso procedure negoziate di cui agli articoli 65, 68, 72, 73 e 74 della L.R. 1/2015.
- 7.** Il PRG PO può riconoscere specifiche condizioni premiali a favore dei titolari della proprietà che si impegnano ad attuare le seguenti azioni:

 - a) ripristinare, realizzare e riqualificare spazi, infrastrutture e attrezzature pubblici o di uso pubblico;
 - b) eliminare i detrattori ambientali e paesaggistici;

- c) favorire lo sviluppo sostenibile, la riduzione del consumo delle risorse naturali ed energetiche;
- d) favorire l'edilizia sociale.

A tal fine è concessa una quota di Superficie utile coperta (*Suc*) *una tantum* variabile dal 15% al 30% (art. 43 della L.R. 1/2015) della Superficie utile coperta (*Suc*) realizzabile, da definire in sede di attuazione del comparto edificatorio in maniera proporzionale agli effettivi interventi previsti e alla loro localizzazione.

8. In applicazione di quanto previsto all'art. 39 della L.R. 1/2015, il PRG PO attribuisce da parte del Comune quantità edificatorie a proprietari di immobili a fronte di impegni onerosi di natura edilizia, urbanistica o ambientale non imposti dalle disposizioni legislative ovvero in sostituzione del pagamento di oneri conseguenti ad atti restrittivi dei diritti reali disposti per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità previste dal PRG. La compensazione può prevedere anche modifiche delle destinazioni d'uso nonché trasferimenti o permutate di aree per finalità urbanistiche, di ripristino e di riqualificazione di spazi, di eliminazione di detrattori ambientali. Le quantità edificatorie derivanti da compensazione risultano quelle riportate al comma 2 dell'art. 39 della L.R. 1/2015. L'attribuzione della quantità edificatoria derivante da compensazione, operata nell'ambito di un procedimento di espropriazione per pubblica utilità comporta la consegna dei beni oggetto di cessione volontaria in favore del Comune.

9. Il Comune provvede a stabilire nelle modalità previste dall'art. 88 del R.R. 2/2015 le modalità per la definizione e la monetizzazione delle dotazioni territoriali e funzionali minime.

Art. 9

Disciplina in materia di sostenibilità ambientale degli interventi urbanistici ed edilizi

1. Il PRG 2016, in base alle acquisizioni del sistema delle conoscenze e delle valutazioni ed alle prescrizioni dei piani sovraordinati e delle normative urbanistiche e paesaggistiche, provvede a stabilire per la parte insediativa, in una logica di contenimento del consumo di suolo e di minimizzazione degli impatti territoriali e ambientali, l'applicazione delle normative in materia di sostenibilità ambientale degli interventi urbanistici ed edilizi di cui alla L.R. 1/2015 e al R.R. 2/2015.

TITOLO III

CARATTERI DEL PRG PARTE STRUTTURALE

Capo Unico

Contenuti generali

Art. 10

Articolazione e disciplina

1. Il PRGPS. 2016, in conformità con l'art. 21 della L.R. 1/2015, definisce le componenti per il governo di tutto il territorio comunale.
2. La disciplina del PRGPS.2016 è prevalente su quella del PRG PO ove quest'ultima sia incompleta o difforme.
Non costituiscono variante al PRGPS.2016 le eventuali modifiche alle cartografie conseguenti al passaggio di scala dal PRGPS.2016 al PRG PO.
3. Le NTA e l'elaborato PS2.EG del PRGPS.2016 sono costruite ed articolate attraverso un'appropriata combinazione degli usi del territorio, dei principi e criteri edificatori e degli interventi ammessi, a cui si possono aggiungere, di volta in volta, norme e criteri di carattere gestionale o specifiche prescrizioni.

TITOLO IV

COMPONENTI STRUTTURALI

Capo 1° Sistema ambientale

Capo 2° Rischio territoriale ed ambientale

Capo 3° Spazio rurale

Capo 4° Sistemi Infrastrutturali

Capo 5° Ambiti urbani e insediamenti

Capo 1°

Sistema Ambientale

Art. 11

Sistema ambientale

1. Il Sistema ambientale è articolato in:

- a) *Reticolo idrografico e annessa vegetazione ripariale;*
- b) *Rete ecologica regionale - corridoi ecologici (DGR n. 2003/2005);*
- c) *Aree boscate;*
- d) *Rete natura 2000;*
- e) *Aree naturali protette - PMS;*
- f) *Aree di interesse geologico;*
- g) *Castellieri;*
- h) *Crinali, cime e poggi;*
- i) *Componenti paesaggistiche del PPR e del PTCP.*

2. I contenuti normativi per i punti a) e b) e h) del comma **1** sono riportati di seguito nel presente Capo 1°.

3. I contenuti normativi per il punto c) del comma **1** è riportato nel Titolo IV Capo 1° delle presenti NTA.

4. I contenuti normativi per i punti d), e), f), g) ed i) del comma **1** sono riportati nel Titolo VII Capo 1° delle presenti NTA.

5. L'articolo che regola i contenuti normativi per il punto i) del comma **1** (Componenti paesaggistiche del PPR e del PTCP) delle presenti NTA rimanda alle "*Indicazioni e criteri di indirizzo*" contenute nell'elaborato PS2.EG..

6. Per l'attuazione del PRG 2016 si dovrà tener conto dei contenuti "*normativi prescrittivi*" previsti dalle presenti NTA e delle "*Indicazioni e criteri di indirizzo*" contenuti negli elaborati PS2.EG, PS.EG.1 e PS.EG.2, pertanto gli interventi sono conformati a queste normative.

7. Nel caso di sovrapposizione fra perimetrazioni diverse riportate nel PRGPS.2016, in tutto o in parte, nei perimetri di appartenenza congiunta si applicano le regole inerenti i perimetri interessati. La disciplina del Sistema ambientale prevale, se prescrittiva, senza che vengano annullate le previsioni attribuite dalla disciplina delle altre componenti. Eventuali diritti, dove sussistano, potranno essere esercitati al di fuori dei perimetri di appartenenza del Sistema ambientale, nei modi indicati dalle presenti NTA (elaborati PS2 e PS2.EG) e nel rispetto della disciplina regionale vigente.

Art. 12

Reticolo idrografico e annessa vegetazione ripariale

1. Al fine di salvaguardare l'integrità del reticolo idrografico indicato in cartografia di PRG 2016 all'elaborato PS4 e le sue funzioni ecologiche e idrogeologiche, nella fascia di rispetto di metri 150,00 dalla sponda o dal piede dell'argine di fiumi, dei torrenti e dei corsi d'acqua di cui al

decreto legislativo n. 42/2004, individuati nell'elaborato PS5 e nella fascia di rispetto di metri 50,00 dalla sponda o dal piede dell'argine di tutti gli altri corsi d'acqua, qualora non siano regolati da specifico piano di settore, sono vietati tutti gli interventi che possono modificare gli equilibri idrogeologici ed ecologici.

In particolare sono vietati gli interventi che prevedano:

- a) tombamenti e copertura di corsi d'acqua ed opere che rechino pregiudizio ai corpi d'acqua, agli argini e alle rive e alle presenze bio - vegetazionali;
- b) qualsiasi attività estrattiva;
- c) sbancamenti, terrazzamenti, sterri, manufatti in calcestruzzo (muri di sostegno, briglie, traverse);
- d) scogliere in pietrame non rinverdite;
- e) rivestimenti di alvei e di sponde fluviali in calcestruzzo;
- f) rettificazioni e modifiche dei tracciati naturali dei corsi d'acqua e risagomatura delle sponde, ad eccezione degli interventi di recupero ambientale e ripristino ambientale come definiti all'art. 13 delle presenti NTA.

2. Non sono soggetti alle limitazioni di cui sopra:

- a) le opere necessarie ai fini del collegamento delle infrastrutture di rete (opere viarie e ferroviarie, reti di trasmissione di energia e di trasporto di liquidi e gas, collettori fognari, canali di adduzione o di restituzione delle acque per legittime utenze);
- b) le opere necessarie alla realizzazione di casse di espansione e stagni di ritenzione della acque per il contenimento delle piene, realizzate sulla base di un progetto approvato dall'autorità idraulica competente; per uso agricolo, stagni e vasche per il lagunaggio esclusivamente finalizzati alla fitodepurazione, purché privi di rivestimenti in calcestruzzo;
- c) le opere necessarie alla realizzazione di tracciati e aree di sosta pedonali, equestri o ciclabili.

3. Nella fascia di rispetto di metri 10,00 dalla sponda o dal piede dell'argine di fiumi e torrenti di cui al decreto legislativo n. 42/2004, al fine di ricostituire le condizioni naturali, è vietato qualsiasi utilizzo del suolo a fini agricoli e qualsiasi trasformazione territoriale, ad eccezione delle opere di cui al precedente comma 2 e degli interventi di recupero ambientale e interventi di ripristino ambientale, definiti all'art. 13 delle presenti NTA.

È altresì vietato il taglio della vegetazione ripariale arbustiva e arborea naturale ad eccezione degli interventi imposti ed attivati dagli enti di controllo sulle norme di Polizia Idraulica.

Le opere di sistemazione idraulica dovranno essere improntate, ove possibile a criteri di naturalità e all'uso di biotecnologie.

Art. 13

Interventi di compensazione ambientale nello Spazio rurale

1. Gli interventi di compensazione ambientale previsti per lo Spazio rurale sono il recupero ambientale e il ripristino ambientale.

2. Gli interventi di recupero ambientale comprendono tutte le attività volte a preservare e migliorare lo Spazio rurale.

Tali interventi prevedono:

- a) la rimozione di rifiuti solidi e collocazione in discarica autorizzata;
- b) il taglio della vegetazione infestante di origine non autoctona ed il reimpianto di specie autoctone;
- c) la messa a dimora di specie arbustive o arboree autoctone, anche in forma di siepi e filari, nel rispetto delle norme paesaggistiche;

- d) la risagomatura di alvei fluviali precedentemente rettificati o comunque artificializzati, finalizzata al ripristino della vegetazione ripariale naturale, alla creazione di zone umide ad uso naturalistico, alla creazione di aree fruibili dal pubblico;
- e) l'apertura di percorsi pedonali, equestri o ciclabili;
- f) la costruzione di attrezzature per la sosta (capanni, tavoli, panche, ed altre strutture rimovibili).

3. Gli interventi di ripristino ambientale comprendono tutte le attività volte alla ricostituzione delle componenti paesaggistiche e naturalistiche degradate.

Tali interventi prevedono:

- a) la messa a dimora di specie arbustive o arboree autoctone, nel rispetto della normativa del PTCP;
- b) l'apertura di percorsi pedonali, equestri o ciclabili;
- c) la costruzione di attrezzature per la sosta (capanni, tavoli, panche ed altre strutture rimovibili);
- d) il consolidamento di scarpate e terrapieni attraverso le seguenti tecnologie di ingegneria naturalistica:
 - inerbimento;
 - gradonate con talee e/o piantine;
 - cordonata;
 - viminata o graticciata;
 - fascinata;
 - copertura diffusa con astoni;
 - grata in legname con talee;
 - muro di sostegno con armatura metallica (terre rinforzate rinverdite);
 - gabbione con talee;
 - sistemazione con reti e stuoie in materiale biodegradabile.

4. Gli interventi di recupero ambientale e ripristino ambientale dovranno essere autorizzati dalle Autorità competenti sulla base di specifici progetti redatti da tecnici abilitati.

Art. 14 **Rete ecologica Regione Umbra**

1. La *Rete ecologica regionale* di cui alla carta n. 6 allegata alla L.R. 27/2000 è un sistema interconnesso di habitat, di elementi paesaggistici e di unità territoriali di tutela ambientale finalizzato alla salvaguardia ed al mantenimento della biodiversità

2. La *Rete ecologica*, individuata nell'elaborato PS4, è costituita da:

- le *unità regionali di connessione ecologica*;
- i *corridoi e pietre di guado*;
- gli *elementi di discontinuità della rete ecologica (barriere infrastrutturali)*.

3. Sono *unità regionali di connessione ecologica* le *Aree di elevatissimo interesse naturalistico* (SIC – Rete Natura 2000), la *Fascia di rispetto relativa alle aree di elevatissimo interesse naturalistico* (SIC – Rete Natura 2000) esterna alle aree di elevatissimo interesse naturalistico - ambientale (art. 83 L.R. 1/2015), le *aree di elevato interesse naturalistico* (Geotopi estesi), il *Sistema reticolare principale di riferimento per la zoocenosi* ricompreso nelle aree di particolare interesse naturalistico - ambientale (art. 83 L.R. 1/2015 e normativa PTCP Classe 3), le *Aree naturali protette* (Parco del Monte Subasio - PMS), i corridoi ecologici fluviali del *Fiume Topino*, del *Rio di San Pietro*, del *Rio dell'Anna* e in parte del *Rio di Capodacqua*, le *Aree boscate*, gli

Oliveti, le Aree agricole (connettività), e la Rete ecologica Regionale di valenza urbana da individuare all'interno degli Ambiti urbani e insediamenti dal PRG Parte Operativa..

4. Sono *corridoi e pietre di Guado* (habitat e connettività) le seguenti aree: 1. Col Cavallone, 2. Ponte Rio - Cà Casareccio (parzialmente ricompresa nell'unità regionale relativa all'asta fluviale del Topino) e 3. Casa Mancini.

5. Sono elementi di discontinuità della Rete ecologica Regionale le barriere fisiche puntuali e lineari (strade e ferrovie), le barriere antropiche e le aree edificate che interrompono la continuità delle componenti primarie (unità e corridoi).

Art 15

Disciplina della Rete ecologica Regionale

1. La disciplina delle *unità regionali di connessione ecologica* è quella delle componenti dello Spazio rurale nelle quali ricadono; le trasformazioni ammesse devono in ogni caso non ridurre né alterare il grado di naturalità presente e dunque incidere sull'attuale livello di biopotenzialità del territorio.

Gli interventi da attuare all'interno dei diversi ambiti sono quelli indicati all'art. 82 della L.R. 1/2015 e comunque, dove possibile, dovranno essere finalizzati alla tutela, protezione, salvaguardia degli ecosistemi anche con ricostituzione e adeguamento degli elementi ecologici esistenti.

2. La disciplina dei *corridoi e pietre di Guado* è quella delle componenti dello Spazio rurale nelle quali ricadono; le trasformazioni ammesse dovranno mantenere e consolidare un carattere di continuità e di direttrice di permeabilità.

Al loro interno sono consentiti la realizzazione di opere infrastrutturali non costituenti barriera, nonché di infrastrutture viarie e ferroviarie purché esse siano adeguate alla L.R. 1/2015 e al R.R. 2/2015 art. 26 e seguenti e siano previsti interventi di riambientazione.

Nei *corridoi e pietre di guado* è vietato alterare in maniera permanente la vegetazione legnosa spontanea preesistente a seguito di interventi agrisilvocolturali.

E' comunque consentita la coltivazione delle aree boscate, in base alle vigenti normative. In ogni caso in tali corridoi possono essere comprese aree urbanizzate o oggetto di previsione edificatoria che non ne interrompano la connettività prevedendo adeguati varchi per garantire la biopermeabilità, evitando fenomeni di linearizzazione urbana e prevedendo interventi di riambientazione.

La coltivazione rimane comunque consentita una volta effettuato il censimento delle aree di vegetazione legnosa da sottoporre a protezione totale o particolare.

Sulla base di quanto definito dagli strumenti di pianificazione sovraordinata il PRG recepirà, senza che questo costituisca variante, i criteri e modalità di coltivazione per le aree di vegetazione legnosa, che siano compatibili con le specie faunistiche.

3. Gli *elementi di discontinuità della rete ecologica* rappresentano porzioni di frammentazione del territorio.

Gli interventi di straordinaria manutenzione o di ristrutturazione dei manufatti e delle infrastrutture che interessano tali elementi, dovranno prevedere, di regola, tutte le misure volte alla ricostituzione della continuità ecologica, soprattutto attraverso lo sviluppo della vegetazione al fine di ridurre o minimizzare gli impatti ambientali e paesaggistici.

4. Il PRGPS.2016 individua la RER negli elaborati PS5.2.A e PS5.2.B e detta indirizzi e criteri per la Parte Operativa che individuerà e delimiterà, in coerenza con le previsioni edificatorie, gli

elementi della RER, disciplinandone i rapporti con i tessuti insediativi attuali e previsti e con le forme di trasformazione, prevedendo le modalità di mantenimento, riqualificazione, modificazione e azioni di compensazione e di mitigazione delle fratture qualora gli interventi urbanistico - edilizi - infrastrutturali venissero ad incidere sugli assetti ecosistemici espressi tramite la Rete ecologica Regionale Umbra.

5. L'Amministrazione comunale potrà promuovere specifici studi e piani di settore finalizzati alla qualificazione della Rete ecologica di valenza urbana, con particolare riferimento agli Ambiti urbani e insediamenti e a soluzioni ottimali delle interferenze delle previsioni per gli Ambiti urbani e insediamenti con le componenti della Rete ecologica Regionale Umbra.

Art. 16 Crinali, Cime e Poggi

Il PRGPS.2016, nell'elaborato PS5, individua e tutela così come previsto dall'art. 21 comma 2 punto i) L.R. 1/2015 i *crinali, cime e poggi* significativi dal punto di vista della loro percezione dalla viabilità di interesse regionale e provinciale, nonché dalla ferrovia, al fine di garantire la visione un orizzonte sempre naturale.

2. Individuazione.

Le linee di crinale sono individuate nelle seguenti tipologie:

- Crinali;
- Cime e poggi.

3. Ambiti di tutela.

Al fine di garantire un orizzonte naturale il PRGPS.2016, in adeguamento all'art. 35 comma 6 della normativa del PTCP, definisce una fascia di rispetto per ogni lato, dimensionata come segue:

- per i *crinali* fascia di rispetto corrispondente a 40,00 metri per lato delimitata dalla linea di crinale e comunque per un valore di dislivello di 20,00 metri per lato dalle relative quote massime;
- per *cime e poggi* fascia di rispetto corrispondente a 30,00 metri per un valore di dislivello di 10,00 metri per lato dalle relative quote massime.

4. Gli interventi di trasformazione ricadenti entro gli ambiti di *crinali*, tutelati nei termini di cui al precedente comma 3, sono consentiti, salvo ulteriori prescrizioni di cui al comma 1, nei modi di seguito articolati:

- a) gli interventi ammissibili sul patrimonio edilizio esistente, in ragione del regime edificatorio dello Spazio rurale ivi ricadente, sono consentiti con le finalità del reinserimento ambientale, comunque in misura tale da non ostacolare le visuali.
- b) non sono consentite l'installazione di antenne, la realizzazione di reti tecnologiche, reti aeree ed impianti puntuali, fatta salva la possibilità di realizzare opere di rilevante interesse pubblico per le quali siano dimostrate l'impossibilità di ricorrere a soluzioni alternative.
I progetti per la realizzazione di infrastrutture e impianti puntuali di rilevante interesse pubblico ricadenti entro le aree di crinale, dovranno contenere tutte le necessarie misure di mitigazione di eventuali impatti visuali e, in relazione alla tipologia dell'opera, dovranno essere integrati con elaborati di simulazione dell'inserimento ambientale.
- c) eventuali rimodellamenti dell'andamento del suolo dovranno essere di tipo naturale, mediante l'applicazione di tecniche di ingegneria naturalistica.
- d) sono tutelati le alberature, i filari e gli elementi principali del paesaggio agrario e storico e tutti gli interventi finalizzati al mantenimento o inserimento delle specie arboree autoctone.

- e) di norma non è consentito lo spostamento dei tracciati viari posti sui crinali; sono consentite invece modeste modifiche ai tracciati viari della rete stradale minore a condizione che del precedente tracciato ne rimanga traccia.

5. Oltre a quanto previsto nel presente articolo, nella valutazione degli interventi si dovrà fare riferimento a quanto riportato nella disciplina per le Componenti strutturali e lo Spazio rurale.

6. Per le componenti interessate dai *crinali*, ricadenti negli Ambiti urbani e insediamenti, il PRG Parte Operativa definisce le fasce di rispetto, gli indirizzi, i criteri e le norme di progettazione paesaggistica relative agli interventi ammessi, articolandoli anche in riferimento alle aree vincolate ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. n. 42/2004, eventualmente presenti sui *crinali*.

Capo 2°

Rischio territoriale ed ambientale

Art. 17

Aree a rischio territoriale e ambientale

1. Le *Aree sensibili* dal punto di vista geologico, idrogeologico e idraulico sono evidenziate nell'elaborato PS6.9 "carta dello zoning geologico" e PS6.5 "carta della pericolosità e rischio idraulico". Nello specifico si distinguono:

1. Aree a rischio medio - alto: in questa categoria rientrano le frane attive e quiescenti, aree caratterizzate da vulnerabilità degli acquiferi da elevata a molto elevata, le zone di rispetto delle captazioni idropotabili ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006, le aree esondabili con tempi di ritorno di 50 anni (Fascia A);
2. Aree a rischio medio: in questa categoria rientrano le aree in dissesto stabilizzate, aree prossime ad aree in frana che potenzialmente potrebbero subire gli effetti dell'evoluzione del fenomeno, frane presunte, le zone in erosione, le aree con vulnerabilità degli acquiferi medio - alta, le aree esondabili con tempi di ritorno di 200 anni (Fascia B);
3. Aree a rischio basso: in questa area rientrano le aree con vulnerabilità degli acquiferi da medio -bassa a molto bassa e le aree esondabili con tempi di ritorno di 500 anni (Fascia C);
4. Zona influenza lago Rancole e fosso del Serrone;
5. Aree esondabili attraversamenti stradali.

Art. 18

Aree a rischio medio-alto

1. Le *frane attive e quiescenti*: nelle zone interessate da aree in frana attiva e quiescente non sono consentite tutte quelle opere che determinano un incremento delle condizioni di rischio (ad esempio: opere per lo smaltimento delle acque nere, bianche e di qualsiasi derivazione; movimenti di terra che modificano in maniera sostanziale le condizioni geomorfologiche esistenti, ecc.).

Sono consentite solo le opere volte a diminuire il grado di vulnerabilità dei beni e degli edifici eventualmente esposti al rischio, le opere classificate tra quelle di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 31 della legge n. 457/1978 (art.7, comma 1, lettere a), b) e c) della L.R. 1/2015) finalizzate alla conservazione dell'edificio o di altre costruzioni esistenti.

L'attivazione delle previsioni urbanistiche è subordinata alla realizzazione di interventi di consolidamento da effettuarsi sulla base di specifiche indagini e studi di tipo geologico, geomorfologico e idrogeologico dell'area oggetto di intervento.

Le indagini e gli studi di cui sopra dovranno rifarsi allo studio generale ed inoltre provvedere: al rilievo di dettaglio, a scala idonea e comunque non inferiore ad 1: 2.000, del fenomeno franoso e dei regimi idrici di superficie e sotterranei ad esso collegati; alla definizione della geometria della frana attraverso indagini geognostiche dirette e indirette anche con l'ausilio di strumentazioni per il monitoraggio (piezometri, inclinometri); al campionamento dei materiali costituenti il corpo di frana e definizione dei parametri di picco e residui; all'esecuzione di analisi di stabilità considerando l'eventuale presenza di falde acquifere, con e senza sovraccarichi; alla proposizione di schemi tipologici di soluzioni per la bonifica/consolidamento, con riferimento ai parametri acquisiti di cui ai punti precedenti.

Comunque l'utilizzo del suolo ai fini urbanistici dovrà essere congruente con il livello di sicurezza raggiunto con le opere di bonifica e consolidamento.

2. Le aree caratterizzate da vulnerabilità degli acquiferi da elevata a molto elevata, le zone di rispetto delle captazioni idropotabili ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006:

nelle aree caratterizzate da vulnerabilità degli acquiferi da elevata a molto elevata, e nelle zone di rispetto delle captazioni idropotabili ad uso pubblico ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006, in riferimento al DPR 236/1988, al decreto legislativo n. 152/1999 e alle leggi regionali numeri 9/1979, 52/1983 26/1989 e 27/2000 e ss.mm.ii. e relativi atti di indirizzo emanati, deve essere vietata ogni forma di escavazione, perforazione, installazione di impianti, manufatti e attrezzature per l'esercizio di qualsiasi attività che possa recare pregiudizio alle risorse acquifere nonché lo smaltimento di rifiuti solidi e liquidi, la dispersione di liquami zootecnici e l'uso di nutrienti e pesticidi e ogni attività indicata all'art. 21 comma 5 del decreto legislativo n. 152/1999; nello specifico:

- a) dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati;
- b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
- c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
- d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;
- e) aree cimiteriali;
- f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
- g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali - quantitative della risorsa idrica;
- h) gestione di rifiuti;
- i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
- l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
- m) pozzi perdenti;
- n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. È comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.

Per gli insediamenti o le attività di cui sopra, preesistenti, ove possibile e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza;

Sono da proibire inoltre gli scarichi in acque superficiali o deve essere garantito che, in tutte le condizioni di portata dei corsi d'acqua, siano rispettate le condizioni di qualità indicate nella parte III all. 2 del decreto legislativo n. 152/2006; qualora tali condizioni non vengano rispettate si dovranno adottare interventi di depurazione ed attenuazione degli scarichi.

Per la realizzazione di nuove opere di emungimento le relative aree di rispetto devono essere accompagnate da studi geologici volti ad accertare la compatibilità con l'acquifero e che eventuali conseguenti cedimenti della superficie del suolo siano compatibili con la stabilità e la funzionalità dei manufatti presenti nella zona interessata dall'emungimento (D. M. 11.03.1988).

Le opere dovranno rispettare rigidi criteri costruttivi tesi alla salvaguardia dell'acquifero; in particolare:

- inserimento nell'intercapedine tra parete di scavo e rivestimento di un elemento filtrante (dreno) al fine di:
- aumentare la permeabilità in prossimità della colonna pozzo;
- rendere solidale la colonna pozzo con il terreno circostante così da evitare franamenti interni del pozzo;
- formare un ulteriore filtro (prefiltro) al contorno di quelli della colonna;

- tamponamento con materiale impermeabile o cementazione della parte alta dell'intercapedine per isolare la colonna dai terreni più superficiali;
- disposizione del tubaggio definitivo in modo che siano presenti parti drenanti l'acquifero (filtri) in corrispondenza dei livelli produttivi e parti cieche in corrispondenza dei terreni insaturi o di quelli che si vogliono escludere dalla captazione.

Nel caso di acquiferi artesiani e di falde multistrato si devono prevedere sistemi di separazione delle falde.

Allo scopo di mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, nonché per la tutela dello stato delle risorse, si individuano le aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, come di seguito definite:

- Zona di tutela assoluta: è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni; essa deve avere una estensione in caso di acque sotterranee e, ove possibile per le acque superficiali, di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e adibita esclusivamente ad opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.

- Zona di rispetto: è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata può essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata in relazione alla tipologia dell'opera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. la medesima ha un'estensione di 200,00 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione.

3. Aree esondabili con tempi di ritorno di 50 anni (Fascia A):

nelle zone comprese in aree esondabili con tempi di ritorno di 50 anni (Fascia A), l'obiettivo è quello di garantire generali condizioni di sicurezza idraulica, assicurando il libero deflusso della piena di riferimento e il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo e favorendo l'evoluzione naturale del fiume.

Nella fascia A sono ammessi esclusivamente:

a) gli interventi edilizi di demolizione senza ricostruzione;

b) gli interventi edilizi sugli edifici, sulle infrastrutture sia a rete che puntuali e sulle attrezzature esistenti, sia private che pubbliche o di pubblica utilità, di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, così come definiti alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 3 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii. (art.7, comma 1, lettere a), b) e c) della L.R. 1/2015), nonché le opere interne agli edifici, ivi compresi gli interventi necessari all'adeguamento alla normativa antisismica, alla prevenzione sismica, all'abbattimento delle barriere architettoniche ed al rispetto delle norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, nonché al miglioramento delle condizioni igienico - sanitarie, funzionali, abitative e produttive.

Gli interventi di cui sopra possono comportare modifica delle destinazioni d'uso senza incremento del carico urbanistico, aumento di volume ma non della superficie di sedime ad eccezione delle opere necessarie per l'abbattimento delle barriere architettoniche e degli adeguamenti impiantistici e tecnologici in adempimento alle norme in materia di sicurezza e risparmio energetico; tali interventi devono essere realizzati in condizioni di sicurezza idraulica senza modifica delle condizioni di deflusso della piena previo parere dell'autorità idraulica competente.

E' consentita, senza il parere dell'autorità idraulica competente, la realizzazione delle opere necessarie all'abbattimento delle barriere architettoniche e alla realizzazione di manufatti destinati agli adeguamenti impiantistici e tecnologici in adempimento alle norme in materia di sicurezza e risparmio energetico qualora, per ogni singolo edificio, infrastruttura o attrezzatura, tali opere

comportino un aumento complessivo della superficie dell'area di sedime non superiore a metri quadrati venti.

Si ha incremento del carico urbanistico quando il cambio di destinazione d'uso e gli interventi ammessi riguardano almeno una delle seguenti ipotesi:

1. incremento o nuova utilizzazione per più del 30% della *Suc* esistente per attività residenziale con il limite di mq 100,00 se realizzate al piano terreno;
2. incremento o nuova utilizzazione per più del 30% della *Suc* per attività direzionale, commerciali, produttive o per servizi con il limite di mq 100,00 se realizzate al piano terreno;
3. l'eventuale sopraelevazione di edifici, qualora l'aumento della *Suc* o del volume superi il 30% della *Suc* o del volume totale dell'edificio esistente oggetto di intervento;
4. per le attività extralberghiere in zona agricola l'utilizzo dei piani terreni e seminterrati per alloggi o attività di ristorazione;
5. la realizzazione degli interventi di cui al comma 10 dell'art. 91 della L.R. 1/2015.

Gli interventi di cui ai punti 1, 2 e 3 comportano la costituzione di un vincolo sull'edificio interessato relativamente agli incrementi realizzati, con atto unilaterale d'obbligo, registrato e trascritto.

Gli interventi ammessi in condizioni di sicurezza idraulica sono quelli da realizzare senza aggravio di rischio sul territorio in occasione delle piene, che può avvenire, in generale, per uno o più dei seguenti motivi:

- I. intrusione di elementi estranei nelle aree perimetrate, con incremento dei livelli di piena e possibilità di esondazione;
- II. sottrazione di volumi utili alla laminazione delle piene ed incremento dei picchi di piena a valle;
- III. accelerazione della corrente e riduzione dei meccanismi di laminazione dinamica in alveo;
- IV. possibilità di erosione di materiale o manufatti ad opera della corrente e incremento di carico di detriti nella corrente a valle;
- V. deviazione di percorsi idraulici di piena verso elementi sensibili. La realizzazione delle opere deve avvenire con riduzione del pericolo e tramite difesa degli edifici esposti con sistemi di protezione attiva e passiva. Gli interventi devono essere corredati da uno studio di compatibilità idraulica, redatto sulla base delle procedure definite negli allegati alle NTA del P.A.I. dell'Autorità di Bacino del Fiume Tevere e degli studi che hanno definito le perimetrazioni. La consultazione dei dati topografici, idrologici e idraulici si effettua con le modalità previste al punto 1.3.3. della DGR 447/2008. Gli studi di compatibilità idraulica richiesti dovranno pertanto riportare i seguenti contenuti minimi:
- VI. descrizione dell'intervento ed individuazione qualitativa degli effetti dell'intervento sulle dinamiche locali della possibile esondazione;
- VII. asseverazione da parte del progettista in merito alla non rilevanza dell'aumento del rischio a seguito dell'intervento, da giustificarsi alla luce dell'individuazione qualitativa degli effetti di cui sopra, e degli eventuali accorgimenti progettuali adottati per garantire la compatibilità idraulica. Il progettista dovrà giustificare la scelta effettuata, come la sopraelevazione del piano di imposta, l'estensione di barriere, recinzioni e piccole arginature eventualmente previste in relazione alla sola difesa degli edifici esposti, limitando il più possibile la sottrazione di spazi utili all'espansione del corso d'acqua;
- VIII. individuazione qualitativa planimetrica dei percorsi delle possibili esondazioni sia in condizioni attuali, sia in condizione di progetto, con evidenziazione degli effetti delle modifiche topografiche indotte dall'opera.

Nel caso in cui gli interventi siano rilevanti a parere dell'autorità idraulica competente, gli studi di compatibilità idraulica devono essere riferiti ad un tratto di corso d'acqua significativo la cui estensione coincide almeno con il tratto nel quale ci si può aspettare un'influenza dell'opera o dell'intervento per cui sono effettuate; a tal fine i risultati della simulazione idraulica devono confermare che in corrispondenza delle sezioni iniziali e finali

del tratto investigato i livelli non subiscono variazioni a seguito delle opere in progetto. È inoltre necessario che si tenga nel debito conto l'effetto dei livelli imposti a valle dei tratti oggetto di verifica, ai fini della corretta stima dei fenomeni di rigurgito. Questo è particolarmente importante alla confluenza fra corsi d'acqua naturali e di bonifica, in presenza di impianti idrovori e alle foci su laghi naturali o su invasi artificiali. Tali studi devono riportare almeno i contenuti riportati al punto 1.4.5. dell'Allegato A della DGR 447/2008:

- I.I definizione del quadro idrologico di riferimento a partire da quello disponibile utilizzato nelle perimetrazioni del P.A.I., con possibilità di approfondimenti e caratterizzazioni di dettaglio per valutazioni di carattere locale;
- II.I rilievo topografico della situazione precedente l'intervento e descrizione delle condizioni di progetto con pari dettaglio. Il soggetto firmatario delle relazioni idrauliche dovrà garantire che i rilievi geometrici siano topograficamente collegati in modo congruente con i dati esistenti messi a disposizione;
- III.I modellazione idraulica con individuazione dei livelli idrici, dell'energia totale e delle velocità raggiunte dalla piena di progetto ante - operam e post - operam nel tratto interessato e analisi delle loro eventuali variazioni a seguito dell'intervento;
- IV.I valutazione dell'aumento di rischio individuato dalla variazione dei livelli idrici come definiti al punto precedente. A tal fine di norma, una variazione inferiore alla tolleranza altimetrica del rilievo topografico utilizzato nella modellazione idraulica, non costituisce aumento di rischio;
- V.I individuazione delle aree eventualmente sottratte alla naturale espansione del corso d'acqua;
- VI.I calcolo della variazione dei volumi utili alla laminazione della piena e dell'eventuale incremento dei picchi di piena;
- VII.I individuazione delle misure compensative da predisporre;
- VIII.I valutazione degli eventuali aumenti della velocità della corrente e dei possibili effetti connessi, con particolare riferimento all'insorgere di fenomeni erosivi;
- IX.I se gli interventi modificano le perimetrazioni del P.A.I., definizione delle nuove aree allagabili per tempi di ritorno (Tr) 50, 200 e 500 anni, e delle fasce di pericolosità A, B e C del tratto di corso d'acqua interessato dall'intervento per procedere al successivo aggiornamento del P.A.I., secondo le procedure previste all'art. 43 delle NTA del P.A.I. stesso, da parte del soggetto proponente. Se richiesto a discrezione dell'Autorità idraulica competente, le verifiche devono riportare un calcolo di maggior dettaglio relativo ai fenomeni di laminazione in condizioni ante - operam e post - operam. L'Autorità Idraulica Competente ai fini del presente punto è il Comune fino all'approvazione da parte dell'Autorità di Bacino del Fiume Tevere degli studi del reticolo minore e fatto salvo quanto previsto dalle vigenti normative in merito alla gestione dei corsi d'acqua demaniali emanate dall'ente competente. Nel caso di opere completamente interrato (per esempio reti tecnologiche e idriche) è sufficiente una dichiarazione del progettista relativa alla non sussistenza di alterazioni della topografia delle aree interessate. In questi casi è opportuno prevedere accorgimenti di carattere tecnico - costruttivo atti a limitare od annullare gli effetti prodotti da allagamenti nelle reti tecnologiche ed impiantistiche.

c) gli interventi volti alla messa in sicurezza delle aree e degli edifici esposti al rischio fermo restando che tali interventi non pregiudichino le condizioni di sicurezza idraulica a monte e a valle dell'area oggetto di intervento. Considerando che i termini: "intervento di difesa idraulica" ed "intervento di messa in sicurezza idraulica", sono equivalenti e per gli stessi trova applicazione il punto 1.3 dell'Allegato "A" alla DGR 447/2008. L'intervento di difesa idraulica dimensionato per l'area di pertinenza degli edifici esposti al rischio, è autorizzato dall'autorità idraulica competente. Per edifici esposti al rischio si intendono anche quelli compresi nelle fasce A e B della cartografia degli studi idraulici allegati al PRGPS.2016. Qualsiasi ampliamento dell'area di pertinenza degli edifici esposti al rischio, dovrà risultare compatibile con l'assetto idraulico del P.A.I. attraverso *conferenza di servizi preliminare* ai

sensi dell'art. 14bis della L. 241/1990 tra Regione, Provincia, Comune e Autorità idraulica competente.

Gli interventi di messa in sicurezza o difesa idraulica, eseguiti da enti o privati interessati, devono essere progettati seguendo almeno le procedure definite negli allegati alle NTA del P.A.I. 2006 "Procedura per la definizione delle fasce fluviali e delle zone di rischio" e "Procedura per la definizione dell'idrogramma di progetto della piena di riferimento" e sulla base degli studi che hanno definito le perimetrazioni.

La corretta esecuzione delle verifiche e delle valutazioni idrologiche ed idrauliche deve riferirsi al quadro delle conoscenze esistenti, sviluppando a partire da esse i necessari approfondimenti.

I dati topografici, idrologici ed idraulici relativi alle sezioni trasversali dei corsi d'acqua perimetrali nel P.A.I., sono consultabili sul sito Sistema Informativo Ambiente (S.I.A.) della Regione Umbria. Le verifiche si devono riferire ad un tratto d'acqua significativo la cui estensione coincide almeno con il tratto nel quale ci si può aspettare un'influenza dell'opera o dell'intervento per cui sono effettuate; a tal fine i risultati della simulazione idraulica devono confermare che in corrispondenza delle sezioni iniziali e finali del tratto investigato i livelli non subiscono variazioni a seguito delle opere in progetto. È inoltre necessario che si tenga nel debito conto l'effetto dei livelli imposti a valle dei tratti oggetto di verifica, ai fini della corretta stima dei fenomeni di rigurgito. Questo è particolarmente importante alla confluenza fra corsi d'acqua o naturali o di bonifica, in presenza di impianti idrovori e alle foci su laghi naturali o su invasi artificiali. Le opere finalizzate alla messa in sicurezza devono essere riferite a una portata di progetto con tempo di ritorno (Tr) pari a 200 anni e non devono pregiudicare le condizioni di sicurezza idraulica a monte e a valle dell'area di intervento. Le verifiche devono riportare i seguenti elementi:

- I. definizione del quadro idrologico di riferimento a partire da quello disponibile utilizzato nelle perimetrazioni del P.A.I., con possibilità di approfondimenti e caratterizzazioni di dettaglio per valutazioni di carattere locale;
- II. rilievo topografico della situazione precedente l'intervento e descrizione delle condizioni di progetto con pari dettaglio. Il soggetto firmatario delle relazioni idrauliche dovrà garantire che i rilievi geometrici siano topograficamente collegati in modo congruente con i dati esistenti messi a disposizione;
- III. modellazione idraulica con individuazione dei livelli idrici, dell'energia totale e delle velocità raggiunte dalla piena di progetto ante - operam e post - operam nel tratto interessato e analisi delle loro eventuali variazioni a seguito dell'intervento;
- IV. valutazione dell'aumento di rischio individuato dalla variazione dei livelli idrici come definiti al punto precedente. A tal fine di norma, una variazione inferiore alla tolleranza altimetrica del rilievo topografico utilizzato nella modellazione idraulica, non costituisce aumento di rischio;
- V. individuazione delle aree eventualmente sottratte alla naturale espansione del corso d'acqua;
- VI. valutazione della variazione dei volumi utili alla laminazione della piena e dell'eventuale incremento dei picchi di piena;
- VII. individuazione delle misure compensative da predisporre;
- VIII. valutazione degli eventuali aumenti della velocità della corrente e dei possibili effetti connessi, con particolare riferimento all'innescio di fenomeni erosivi;
- IX. perimetrazione delle nuove aree soggette a rischio residuale per Tr 50, 200 e 500 anni, e delle fasce di pericolosità A, B e C del tratto di corso d'acqua interessato dall'intervento per procedere al successivo aggiornamento del P.A.I., secondo le procedure previste all'art. 43 delle NTA, da parte del soggetto proponente.
- X. Se richiesto a discrezione dell'Autorità idraulica competente, le verifiche devono riportare un calcolo di maggior dettaglio relativo ai fenomeni di laminazione in condizioni ante - operam e post - operam.

d) gli interventi necessari a ridurre la vulnerabilità degli edifici, delle infrastrutture e delle attrezzature esistenti ed a migliorare la tutela della pubblica incolumità senza aumento di superficie e di volume;

e) gli interventi di ampliamento di opere pubbliche o di pubblico interesse, riferiti a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché di realizzazione di nuove infrastrutture lineari e/o a rete non altrimenti localizzabili, compresa la realizzazione di manufatti funzionalmente connessi e comunque ricompresi all'interno dell'area di pertinenza della stessa opera pubblica. È consentita altresì la realizzazione di attrezzature ed impianti sportivi e ricreativi all'aperto con possibilità di realizzazione di modesti manufatti accessori a servizio degli stessi. Tali interventi sono consentiti a condizione che tali interventi non costituiscano significativo ostacolo al libero deflusso e/o significativa riduzione dell'attuale capacità d'invaso, non costituiscano impedimento alla realizzazione di interventi di attenuazione e/o eliminazione delle condizioni di rischio e siano coerenti con la pianificazione degli interventi di protezione civile e sono subordinati all'autorizzazione dell'autorità idraulica competente;

f) gli interventi per reti ed impianti tecnologici, per sistemazioni di aree esterne, recinzioni ed accessori pertinenziali di arredo agli edifici, alle infrastrutture ed alle attrezzature esistenti, purché non comportino la realizzazione di nuove volumetrie, alle condizioni di cui alla lettera e) e previo parere dell'autorità idraulica competente.

Tra le reti e gli impianti di cui sopra rientrano i seguenti, sempreché compatibili con il contesto ambientale e paesaggistico:

- I. i manufatti per impianti tecnologici (acqua, telefono, energia elettrica, gas, fognature, illuminazione) emergenti dal terreno purché aventi superficie utile coperta non superiore a mq 10,00;
- II. i pannelli solari e fotovoltaici appoggiati al suolo in modo da consentire il deflusso delle acque e relative opere accessorie;
- III. gli elementi di arredo quali panchine, lampioni, giochi per bambini all'aperto, rivestimento di pozzi esterni, fontane, statue, fioriere;
- IV. le recinzioni senza opere murarie e che comunque consentano il normale deflusso delle acque.

g) la realizzazione di manufatti di modeste dimensione al servizio di edifici, infrastrutture, attrezzature e attività esistenti, realizzati in condizioni di sicurezza idraulica e senza incremento dell'attuale livello di rischio e previo parere dell'autorità idraulica competente.

Le caratteristiche dei manufatti rientrano nel concetto delle opere pertinenziali al servizio di edifici, infrastrutture e attrezzature, caratterizzate dalla oggettiva strumentalità, dalla limitata dimensione e dalla collocazione in aderenza o a distanza non superiore a 20,00 metri lineari dell'edificio principale o ricadenti, comunque, all'interno del lotto di zone B, C, D, e F, di cui al D.M. 2.4.1968 comprese nelle macroaree del sistema insediativo e fatte salve distanze superiori rese obbligatorie da norme di sicurezza o igienico sanitarie. Tali manufatti, ove siano verificate le caratteristiche di cui sopra e comunque fatte salve le disposizioni del Regolamento Edilizio Comunale sulle tipologie e sui materiali utilizzabili, sono le seguenti, sempreché compatibili con il contesto ambientale e paesaggistico:

- I. manufatti per il ricovero di animali da compagnia o manufatti per ripostigli e barbecue di *Suc* non superiore complessivamente a mq 10,00 per entrambe le tipologie;
- II. le serre che non comportano trasformazione permanente del suolo di cui alla DGR 955/2006, destinate alla coltivazione di prodotti per il consumo delle famiglie anche diverse dall'impresa agricola, aventi una *Suc* non superiore a mq 15,00;

- III. autorimesse da destinare a pertinenza di singole unità immobiliari di *Suc* non superiore a mq 25,00;
- IV. impianti sportivi e ricreativi di modeste dimensioni al servizio delle abitazioni o delle attività di tipo ricettivo o agriturismo che non comportano una occupazione di superficie superiore a mq 400,00 e che non comportano nuove volumetrie urbanistiche. Tali impianti possono comprendere locali per attrezzature tecnologiche completamente interrati di *Suc* non superiore a mq 6,00, con la possibilità di prevedere una parete scoperta per l'accesso, avente superficie non superiore a mq 3,00;
- V. l'installazione di serbatoi di gpl di qualsiasi capacità, al servizio delle abitazioni o delle attività produttive, purché adeguatamente schermate con essenze vegetali autoctone;
- VI. i pergolati con struttura leggera in ferro o legno, privi di qualsiasi copertura destinati esclusivamente a sorreggere le essenze vegetali;
- VII. i locali per tettoie e gazebo, di *Suc* non superiore a mq 20,00 aperti almeno su tre lati;
- VIII. le cabine idriche, le centrali termiche ed elettriche o di accumulo di energia dimensionate in base alle esigenze dell'edificio principale;
- IX. i muretti di contenimento del terreno di altezza non superiore a metri 0,50;
- X. i serbatoi e le cisterne per l'accumulo di acque piovane completamente
- XI. interrati con la possibilità di prevedere una parete scoperta per l'accesso avente superficie non superiore a mq 3,00.

h) le pratiche per la corretta attività agraria con esclusione di ogni intervento che comporti modifica della morfologia del territorio;

i) interventi volti alla bonifica dei siti inquinati, ai recuperi ambientali ed in generale alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione dei fattori di interferenza antropica;

l) le occupazioni temporanee, a condizione che non riducano la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;

m) gli interventi di manutenzione idraulica come definiti nell'allegato "Linee guida per l'individuazione e la definizione degli interventi di manutenzione delle opere idrauliche e di mantenimento dell'efficienza idraulica della rete idrografica";

n) gli edifici e i manufatti finalizzati alla conduzione delle aziende agricole, purché realizzate in condizioni di sicurezza idraulica e senza incremento dell'attuale livello di rischio;

o) gli interventi di difesa idraulica così come disciplinati dall'art. 33 del P.A.I. 2006. Tale difesa è perseguita principalmente attraverso interventi di manutenzione delle opere idrauliche e di mantenimento e/o ripristino dell'efficienza idraulica della rete idrografica, nonché attraverso azioni tese ad indirizzare sviluppi territoriali in aree con basso o nullo livello di pericolo, con le seguenti ulteriori specificazioni:

- I. per il dimensionamento degli interventi di difesa idraulica basati sulla laminazione controllata dei volumi di piena, relativamente alla valutazione di questi, si fa riferimento alla metodologia riportata nell'Allegato "Procedura per la definizione dell'idrogramma di progetto della piena di riferimento"; nonché facendo riferimento al punto 1.3.1. dell'allegato A della DGR 447/2008, si dovrà tenere conto che gli interventi devono essere dimensionati per l'area di pertinenza degli edifici esposti al rischio che si intendono anche quelli compresi nelle fasce A e B degli elaborati degli studi idraulici effettuati;

- II. qualsiasi ampliamento della zona da difendere è determinato attraverso una concertazione tra Regioni, Province e Comune in modo da definirne la compatibilità con l'assetto idraulico;
- III. le previsioni di espansione urbanistica possono determinare interventi di difesa idraulica anche in zone attualmente non classificate R3 e/o R4; la definizione di tali interventi segue la procedura di cui al precedente punto II. Tali interventi costituiscono, a tutti gli effetti, opere di urbanizzazione primaria e/o opere funzionalmente connesse;
- IV. le nuove infrastrutture a rete e le vie di comunicazione che attraversano i corsi d'acqua debbono essere corredate da un adeguato studio idraulico;

p) l'attività estrattiva nei limiti previsti dall'articolo 34 del P.A.I. 2006, ossia al di fuori della zona compresa tra le linee poste in destra e sinistra idraulica a distanza di 10,00 metri misurati dal piede esterno dell'argine o, in assenza di questo, dal ciglio superiore di sponda, oppure dal confine demaniale, catastalmente definito, qualora questo risulti più esteso rispetto ai limiti sopra detti. Nell'esercizio delle attività estrattive sono consentiti, a condizione che non vengano aumentate le condizioni di rischio idraulico e compatibilmente con le misure previste dalla legislazione regionale: l'installazione di manufatti ed attrezzature precari e temporanei connessi all'esercizio dell'attività estrattiva; l'accumulo provvisorio di materiale inerte; il taglio di vegetazione arborea.

- b) Aree a rischio medio: in questa categoria rientrano le aree in dissesto stabilizzate, aree prossime ad aree in frana che potenzialmente potrebbero subire gli effetti dell'evoluzione del fenomeno, frane presunte, le zone in erosione, le aree con vulnerabilità degli acquiferi medio - alta, le aree esondabili con tempi di ritorno di 200 anni (Fascia B);
- c) Aree a rischio basso: in questa area rientrano le aree con vulnerabilità degli acquiferi da medio -bassa a molto bassa e le aree esondabili con tempi di ritorno di 500 anni (Fascia C);
- d) Zona influenza lago Rancole e fosso del Serrone;
- e) aree esondabili attraversamenti stradali.

Art. 19 **Aree a rischio medio**

1. *Aree in dissesto stabilizzate, aree prossime ad aree in frana che potenzialmente potrebbero subire gli effetti dell'evoluzione del fenomeno, frane presunte, aree in erosione:*

nelle aree in dissesto stabilizzate, aree prossime ad aree in frana che potenzialmente potrebbero subire gli effetti dell'evoluzione del fenomeno, nelle frane presunte e nelle aree in erosione, l'attivazione delle previsioni urbanistiche è subordinata alla realizzazione di uno studio di compatibilità.

Lo studio dovrà accertare la pericolosità geomorfologica dell'area e stabilire la compatibilità geologica e geomorfologica dei nuovi complessi insediativi e di trasformazione edilizia ed urbanistica.

Nel caso di frane già stabilizzate mediante interventi di consolidamento, l'utilizzazione urbanistica è possibile previa verifica di compatibilità tra gli interventi edilizi ed urbanistici e le opere di consolidamento presenti nell'area. La verifica dovrà avvenire mediante studio geologico, geomorfologico e idrogeologico di dettaglio.

Gli studi di compatibilità geologica dovranno provvedere: al rilievo di dettaglio, non inferiore alla scala 1: 2000, dei fenomeni e dei regimi idrici di superficie e sotterranei collegati alle deformazioni plastiche; alle indagini geognostiche prevalentemente finalizzate ad appurare lo spessore dei materiali coinvolti; al campionamento del terreno e caratterizzazione geotecnica dello stesso; alla proposizione di schemi tipologici di soluzioni per la bonifica/consolidamento, con riferimento ai parametri acquisiti di cui ai punti precedenti.

2. Aree caratterizzate da vulnerabilità degli acquiferi a rischio medio:

nelle aree caratterizzate da vulnerabilità degli acquiferi a rischio medio devono mettersi in essere revisioni delle normali pratiche agronomiche al fine di prevenire la dispersione di fitofarmaci e nutrienti nell'acquifero sottostante applicando il "codice di buona pratica agricola" (Dir. CEE 91/676). Deve essere limitato lo smaltimento dei liquami zootecnici.

Non si possono effettuare scarichi di sostanze inquinanti in acque superficiali o deve essere comunque garantito che nelle zone in cui il corso d'acqua interagisce con le falde idriche vengano rispettate le condizioni di qualità indicate nell'allegato 2 parte III del decreto legislativo n. 152/2006.

3. Zone comprese nelle aree esondabili con tempi di ritorno di 200 anni (Fascia B):

nelle zone comprese nelle aree esondabili con tempi di ritorno di 200 anni (Fascia B) l'obiettivo rappresentato è quello di mantenere e migliorare le condizioni di invaso della piena di riferimento, unitamente alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali.

Nella fascia B, sono ammessi:

- a) tutti gli interventi consentiti in fascia A di;
- b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica sugli edifici, sulle infrastrutture sia a rete che puntuali e sulle attrezzature esistenti e relative aree di pertinenza, sia private che pubbliche o di pubblica utilità, così come definiti dalle normative vigenti, nonché di ampliamento e modifica della destinazione d'uso, a condizione che tali interventi siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica e non costituiscano significativo ostacolo al libero deflusso e/o significativa riduzione dell'attuale capacità di invaso, non costituiscano impedimento alla realizzazione di interventi di attenuazione e/o eliminazione delle condizioni di rischio e siano coerenti con la pianificazione degli interventi di protezione civile e previo parere dell'autorità idraulica competente.

Gli interventi ammessi in condizioni di sicurezza idraulica sono quelli da realizzare senza aggravio di rischio sul territorio in occasione delle piene, che può avvenire, in generale, per uno o più dei seguenti motivi:

- I. intrusione di elementi estranei nelle aree perimetrate, con incremento dei livelli di piena e possibilità di esondazione;
- II. sottrazione di volumi utili alla laminazione delle piene ed incremento dei picchi di piena a valle;
- III. accelerazione della corrente e riduzione dei meccanismi di laminazione dinamica in alveo;
- IV. possibilità di erosione di materiale o manufatti ad opera della corrente e incremento di carico di detriti nella corrente a valle;
- V. deviazione di percorsi idraulici di piena verso elementi sensibili. La realizzazione delle opere deve avvenire con riduzione del pericolo e tramite difesa degli edifici esposti con sistemi di protezione attiva e passiva.

Gli interventi devono essere corredati da uno studio di compatibilità idraulica, redatto sulla base delle procedure definite negli allegati alle NTA del P.A.I. dell'Autorità di Bacino del Fiume Tevere e degli studi che hanno definito le perimetrazioni.

La consultazione dei dati topografici, ideologici e idraulici si effettua con le modalità previste al punto 1.3.3. della DGR 447/2008.

Gli studi di compatibilità idraulica richiesti dovranno pertanto riportare i seguenti contenuti minimi:

- I.I descrizione dell'intervento ed individuazione qualitativa degli effetti dell'intervento sulle dinamiche locali della possibile esondazione;
- II.I asseverazione da parte del progettista in merito alla non rilevanza dell'aumento del rischio a seguito dell'intervento, da giustificarsi alla luce dell'individuazione qualitativa degli effetti di cui sopra, e degli eventuali accorgimenti progettuali adottati per garantire la compatibilità idraulica. Il progettista dovrà giustificare la scelta effettuata, come la sopraelevazione del piano di imposta, l'estensione di barriere, recinzioni e piccole arginature eventualmente

previste in relazione alla sola difesa degli edifici esposti, limitando il più possibile la sottrazione di spazi utili all'espansione del corso d'acqua;

III.I individuazione qualitativa planimetrica dei percorsi delle possibili esondazioni sia in condizioni attuali, sia in condizione di progetto, con evidenziazione degli effetti delle modifiche topografiche indotte dall'opera.

Nel caso in cui gli interventi siano rilevanti a parere dell'Autorità idraulica competente, gli studi di compatibilità idraulica devono essere riferiti ad un tratto di corso d'acqua significativo la cui estensione coincide almeno con il tratto nel quale ci si può aspettare un'influenza dell'opera o dell'intervento per cui sono effettuate; a tal fine i risultati della simulazione idraulica devono confermare che in corrispondenza delle sezioni iniziali e finali del tratto investigato i livelli non subiscono variazioni a seguito delle opere in progetto.

E' inoltre necessario che si tenga nel debito conto l'effetto dei livelli imposti a valle dei tratti oggetto di verifica, ai fini della corretta stima dei fenomeni di rigurgito. Questo è particolarmente importante alla confluenza fra corsi d'acqua naturali e di bonifica, in presenza di impianti idrovori e alle foci su laghi naturali o su invasi artificiali.

Tali studi devono riportare almeno i contenuti di cui al punto 1.4.5. dell'Allegato A della DGR 447/2008:

I.I.I definizione del quadro idrologico di riferimento a partire da quello disponibile utilizzato nelle perimetrazioni del P.A.I., con possibilità di approfondimenti e caratterizzazioni di dettaglio per valutazioni di carattere locale;

II.I.I rilievo topografico della situazione precedente l'intervento e descrizione delle condizioni di progetto con pari dettaglio. Il soggetto firmatario delle relazioni idrauliche dovrà garantire che i rilievi geometrici siano topograficamente collegati in modo congruente con i dati esistenti messi

III.I.I a disposizione;

IV.I.I modellazione idraulica con individuazione dei livelli idrici, dell'energia totale e delle velocità raggiunte dalla piena di progetto ante - operam e post - operam nel tratto interessato e analisi delle loro eventuali variazioni a seguito dell'intervento;

V.I.I valutazione dell'aumento di rischio individuato dalla variazione dei livelli idrici come definiti al punto precedente. A tal fine di norma, una variazione inferiore alla tolleranza altimetrica del rilievo topografico utilizzato nella modellazione idraulica, non costituisce aumento di rischio;

VI.I.I individuazione delle aree eventualmente sottratte alla naturale espansione del corso d'acqua;

VII.I.I calcolo della variazione dei volumi utili alla laminazione della piena e dell'eventuale incremento dei picchi di piena;

VIII.I.I individuazione delle misure compensative da predisporre;

IX.I.I valutazione degli eventuali aumenti della velocità della corrente e dei possibili effetti connessi, con particolare riferimento all'innescò di fenomeni erosivi;

X.I.I se gli interventi modificano le perimetrazioni del P.A.I., definizione delle nuove aree allegabili per Tr 50, 200 e 500 anni, e delle fasce di pericolosità A, B e C del tratto di corso d'acqua interessato dall'intervento per procedere al successivo aggiornamento del P.A.I., secondo le procedure previste all'art. 43 delle NTA, da parte del soggetto proponente.

XI.I.I Se richiesto a discrezione dell'Autorità idraulica competente, le verifiche devono riportare un calcolo di maggior dettaglio relativo ai fenomeni di laminazione in condizioni ante - operam e post - operam.

Nel caso di opere completamente interrato (per esempio reti tecnologiche e idriche) è sufficiente una dichiarazione del progettista relativa alla non sussistenza di alterazioni della topografia delle aree interessate.

In questi casi è opportuno prevedere accorgimenti di carattere tecnico - costruttivo atti a limitare od annullare gli effetti prodotti da allagamenti nelle reti tecnologiche ed impiantistiche.

Gli interventi di messa in sicurezza o difesa idraulica devono essere progettati seguendo almeno le procedure definite negli allegati alle NTA del P.A.I. “Procedura per la definizione delle fasce fluviali e delle zone di rischio” e “Procedura per la definizione dell’idrogramma di progetto della piena di riferimento”.

La corretta esecuzione delle verifiche e delle valutazioni idrologiche ed idrauliche deve riferirsi al quadro delle conoscenze esistenti, sviluppando a partire da esse i necessari approfondimenti.

I dati topografici, idrologici ed idraulici relativi alle sezioni trasversali dei corsi d’acqua perimetrali nel P.A.I. sono consultabili sul sito Sistema Informativo Ambiente (S.I.A.) della Regione Umbria. Le verifiche si devono riferire ad un tratto d’acqua significativo la cui estensione coincide almeno con il tratto nel quale ci si può aspettare un’influenza dell’opera o dell’intervento per cui sono effettuate; a tal fine i risultati della simulazione idraulica devono confermare che in corrispondenza delle sezioni iniziali e finali del tratto investigato i livelli non subiscono variazioni a seguito delle opere in progetto.

È inoltre necessario che si tenga nel debito conto l’effetto dei livelli imposti a valle dei tratti oggetto di verifica, ai fini della corretta stima dei fenomeni di rigurgito.

Questo è particolarmente importante alla confluenza fra corsi d’acqua o naturali o di bonifica, in presenza di impianti idrovori e alle foci su laghi naturali o su invasi artificiali. Le opere finalizzate alla messa in sicurezza devono essere riferite a una portata di progetto con Tr pari a 200 anni e non devono pregiudicare le condizioni di sicurezza idraulica a monte e a valle dell’area di intervento.

Le verifiche devono riportare i seguenti elementi:

- I.II.1° definizione del quadro idrologico di riferimento a partire da quello disponibile utilizzato nelle perimetrazioni del P.A.I., con possibilità di approfondimenti e caratterizzazioni di dettaglio per valutazioni di carattere locale;
- I.II.2° rilievo topografico della situazione precedente l’intervento e descrizione delle condizioni di progetto con pari dettaglio. Il soggetto firmatario delle relazioni idrauliche dovrà garantire che i rilievi geometrici siano topograficamente collegati in modo congruente con i dati esistenti messi a disposizione;
- I.II.3° modellazione idraulica con individuazione dei livelli idrici, dell’energia totale e delle velocità raggiunte dalla piena di progetto ante - operam e post - operam nel tratto interessato e analisi delle loro eventuali variazioni a seguito dell’intervento;
- I.II.4° valutazione dell’aumento di rischio individuato dalla variazione dei livelli idrici come definiti al punto precedente. A tal fine di norma, una variazione inferiore alla tolleranza altimetrica del rilievo topografico utilizzato nella modellazione idraulica, non costituisce aumento di rischio;
- I.II.5° individuazione delle aree eventualmente sottratte alla naturale espansione del corso d’acqua;
- I.II.6° valutazione della variazione dei volumi utili alla laminazione della piena e dell’eventuale incremento dei picchi di piena;
- I.II.7° individuazione delle misure compensative da predisporre;
- I.II.8° valutazione degli eventuali aumenti della velocità della corrente e dei possibili effetti connessi, con particolare riferimento all’innesco di fenomeni erosivi;
- I.II.9° perimetrazione delle nuove aree soggette a rischio residuale per Tr 50, 200 e 500 anni, e delle fasce di pericolosità A, B e C del tratto di corso d’acqua interessato dall’intervento per procedere al successivo aggiornamento del P.A.I., secondo le procedure previste all’art. 43 delle NTA, da parte del soggetto proponente;
- I.II.10° se richiesto a discrezione dell’Autorità idraulica competente, le verifiche devono riportare un calcolo di maggior dettaglio relativo ai fenomeni di laminazione in condizioni ante - operam e post - operam.

c) i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattive autorizzate, da realizzarsi secondo le modalità prescritte in sede di autorizzazione;

d) gli interventi previsti dagli strumenti urbanistici generali vigenti alla data di entrata in vigore del P.A.I. nelle zone omogenee A, B e D (limitatamente al completamento di lotti residui in ambiti totalmente o parzialmente urbanizzati), nelle zone F (limitatamente alle attrezzature di carattere generale e pubblico) di cui al D.M. 1444/68, subordinando l'attuazione delle previsioni alla loro messa in sicurezza.

E' richiesta specifica autorizzazione dell'autorità idraulica competente relativamente agli interventi disciplinati ai sensi del R.D. n. 524/1904; in particolare nei casi di cui alla lettera c) e d).

Art. 20

Aree a rischio basso

1. Aree caratterizzate da vulnerabilità degli acquiferi a rischio basso:

nelle aree caratterizzate da vulnerabilità degli acquiferi a rischio basso non è previsto nessun vincolo per le attività insediate o da insediare fatte salve le verifiche puntuali. Non è prevista nessuna limitazione d'uso per il suolo salvo che per il controllo del ruscellamento superficiale verso aree a vulnerabilità più elevata, nel quale caso le acque superficiali devono rispettare le condizioni di qualità indicate nell'Allegato 2 del decreto legislativo n. 152/2006;

2. Zone comprese nelle aree esondabili con tempi di ritorno di 500 anni (Fascia C):

nelle zone comprese nelle aree esondabili con tempi di ritorno di 500 anni (Fascia C) si persegue l'obiettivo di aumentare il livello di sicurezza delle popolazioni mediante la predisposizione prioritaria, da parte degli Enti competenti ai sensi della L. 225/1992 e successive modificazioni e/o integrazioni, di programmi di previsione e prevenzione, nonché dei piani di emergenza, tenuto conto delle ipotesi di rischio derivanti dalle indicazioni del P.A.I..

Art. 21

Zona di influenza del Lago di Rancole e del fosso del Serrone

1. Nell'elaborato PS6.5 vengono cartografate due aree ad alto rischio idrogeologico: una rappresentata dal cono di influenza del lago di Rancole (invaso artificiale), l'altra da una fascia di pertinenza del Fosso del Serrone.

L'attività edilizio - urbanistica all'interno di tali aree è assoggettata alla preventiva autorizzazione dell'autorità idraulica competente a cui dovranno essere sottoposti studi e valutazione idrauliche di approfondimento redatti secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia.

Negli edifici esistenti alla data di adozione del PRGPS.2011 sono consentiti comunque, gli interventi di cui all' art. 3, comma 1, lettere a), b), c) e d) della legge regionale n. 1/2004 e ss.mm. ii. ed i relativi atti di indirizzo emanati, nonché le opere interne agli edifici, ivi compresi gli interventi necessari all'adeguamento alla normativa antisismica, alla prevenzione sismica, all'abbattimento delle barriere architettoniche ed al rispetto delle norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, nonché al miglioramento delle condizioni igienico - sanitarie, funzionali, abitative e produttive.

Non sono consentite modifiche della destinazioni d'uso in atto che introducano nuove utilizzazioni abitative, produttive o di servizi degli edifici esistenti o su porzioni di questi.

Non sono consentiti, altresì, realizzazione di nuove superfici anche interrato.

Sono consentiti gli interventi di realizzazione delle opere pertinenziali di cui all'art. 21 della L.R. 9/2008 e ss.mm. ii. ed i relativi atti di indirizzo emanati.

Art. 22

Aree esondabili e attraversamenti stradali

1. Nell'elaborato PS6.5 sono stati individuati gli attraversamenti stradali oggetto di verifica idraulica. Nell'elaborato PS6.2.1 sono state individuate le aree esondabili con tempi di ritorno di 50 e 100 anni dei suddetti attraversamenti.

Gli interventi ammessi in tali aree sono quelli previsti per la fascia "A".

Considerando i caratteri speditivi della metodologia di calcolo utilizzata, l'attività edilizio - urbanistica all'interno di tali aree è assoggettata alla preventiva autorizzazione dell'autorità idraulica competente a cui dovranno essere sottoposti studi e valutazioni idrauliche di approfondimento redatti secondo i metodi usati nel PAI.

Gli eventuali interventi autorizzati non comporteranno variante al PRGPS.2016

Sono comunque fatti salvi gli interventi edilizi di cui all'art. 21 delle presenti NTA.

2. Nelle aree disciplinate dal presente articolo, sono fatti salvi i piani attuativi già approvati alla data di adozione del PRGPS.2011, ma le restanti realizzazioni nell'ambito dei suddetti piani, ivi compreso il rilascio di singoli permessi a costruire, sono soggette al parere preventivo dell'Autorità competente alla tutela dei vincoli derivanti dal presente articolo.

Sono altresì fatti salvi i permessi di costruire già rilasciati a condizione che i lavori assentiti vengano realizzati completati entro i termini di validità del permesso in essere, ovvero entro 4 anni dalla data di rilascio.

Capo 3° Spazio rurale

Art 23

Finalità e componenti dello Spazio rurale

1. Per lo *Spazio rurale* si applicano le normative di cui alla L.R. 1/2015 (Titolo IV – Sezione III), al R.R. 2/2015 e la DGR 598/2015 e ss.mm.ii. ed i relativi atti di indirizzo emanati.

2. La disciplina dello *Spazio rurale* ha la finalità di favorire l'uso, coordinato e sostenibile, delle risorse naturalistiche e antropiche in esso presenti.

In particolare l'attività volta a promuovere, costituire e sviluppare filiere produttive di beni e servizi nei settori agro - alimentare, turistico, culturale e ambientale.

3. Lo *Spazio rurale* e la relativa disciplina sono articolati in componenti naturali ed antropiche e sono perimetrare fondiariamente nell'elaborato PS4.

4. Le componenti naturali dello *Spazio rurale* sono:

- gli *oliveti*;
- le *aree agricole*
- le *aree boscate*.

5. Nello *Spazio rurale* il PRGPS.2016 disciplina gli interventi nel rispetto e in attuazione delle prescrizioni, delle direttive e degli indirizzi della pianificazione territoriale sovraordinata, assumendo i seguenti obiettivi:

- la tutela delle risorse naturali non rinnovabili, ivi comprese quelle che supportano il sistema produttivo agricolo;
- la valorizzazione economica equilibrata delle risorse naturali rinnovabili;
- la tutela e valorizzazione delle strutture e degli elementi che caratterizzano le diverse forme di paesaggio e del patrimonio edilizio di interesse storico, ambientale o testimoniale;
- la tutela e promozione dell'efficienza delle imprese agricole.

6. Gli usi consentiti e le modalità di attuazione nello Spazio rurale sono quelli indicati al Titolo IV Sezione III della L.R. 1/2015, e quelli ammessi dal R.R. 2/2015, dalla DGR 598/2015 e ss.mm.ii. e relativi atti di indirizzo emanati.

7. Il PRGPS.2016 individua per le componenti dello *Spazio rurale* la corrispondenza, dove possibile, con la zona omogenea E di cui al DM 1444/1968 ai fini del raccordo con altre normative.

Art 24

Oliveti

1. Il PRGPS.2016, nell'elaborato PS4 individua gli *oliveti* (art. 94 L.R. 1/2015) in quanto rappresentano un elemento "identitario" del territorio umbro.

2. Per gli *oliveti* si applicano i contenuti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 94 della L.R. 1/2015 in accordo con gli obiettivi del PRGPS.2016 fissati per lo Spazio rurale.

Art 25 **Aree agricole**

1. Il PRGPS.2016, nell'elaborato PS4 individua le *Aree agricole*.

2. Nelle *aree agricole* sono ammesse:

- le trasformazioni funzionali per l'ordinaria coltivazione dei suoli e per le altre attività agricole primarie;
- la realizzazione di nuovi edifici nel rispetto dei contenuti di cui all'art. 90 della L.R. 1/2015;
- la realizzazione di infrastrutture a rete o puntuali, di rilevante interesse pubblico compresa la rete escursionistica, la realizzazione di opere di sistemazione idraulica, per l'irrigazione e di opere pertinenziali;
- la realizzazione di attrezzature sportive e ricreative pertinenziali alle abitazioni o alle attività di servizi e agrituristiche;
- la realizzazione delle strutture per l'esercizio dell'attività venatoria nelle modalità e caratteristiche consentite dagli articoli 24 e 25 della L.R. 14/1994;
- la realizzazione di infrastrutture viarie e di spazi di sosta, nel rispetto delle condizioni e delle limitazioni poste nella presente normativa;
- la manutenzione delle infrastrutture viarie esistenti e degli spazi di sosta;
- la realizzazione di opere di regimazione delle acque;
- il computo delle aree ai fini edificatori.

3. Per la realizzazione di nuovi edifici si applicano i contenuti di cui all'art. 90 della L.R. 1/2015.

4. Per gli edifici esistenti si applicano i contenuti di cui all'art. 91 della L.R. 1/2015.

5. Per gli impianti di tipo produttivo agricolo si applicano i contenuti di cui al Titolo IV Capo 1° sezione III "Spazio rurale" e al Titolo VIII Capo 6° "VAS e VIA". della L.R. 1/2015.

6. Nei terreni con falda idrica superficiale e con presenza di pozzi ad uso potabile o di sorgenti, la pratica agricola deve essere rispondente alle disposizioni previste dal "Codice di buona pratica agricola" emanato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali in attuazione della Direttiva CEE 91/976 e successive integrazioni relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

L'utilizzo dei fitofarmaci deve essere razionale, parsimonioso e rispettoso di quanto previsto nelle modalità d'uso delle etichette dei prodotti commerciali, preferendo l'utilizzo di prodotti a basso impatto ambientale (alta velocità di degradazione del principio attivo).

Nella distribuzione dei fitofarmaci dovrà essere rispettata la distanza di metri 50,00 dalle strade comunali e superiori, di metri 100,00 da centri abitati o case sparse e da gruppi di piante arboree di particolare valore paesaggistico, come alberi plurisecolari formanti consorzi di notevole interesse storico censiti ai sensi della L.R. 28/2001.

Lo spargimento nei terreni di liquami, di letame e di acque di vegetazione deve avvenire nel rispetto della legislazione vigente e della normativa igienico - sanitaria della USL Umbria 2.

7. Nelle lavorazioni dei terreni dovranno essere rispettate le seguenti indicazioni:

- nelle lavorazioni a rittochino dovranno essere eseguiti solchi trasversali adeguati per il contenimento del deflusso superficiale delle acque;
- in prossimità di strade comunali e/o vicinali di interesse pubblico, dovrà essere lasciata una fascia di terreno non lavorata a metri 1,50 dall'argine dell'appezzamento;

- nelle colture permanenti le lavorazioni dovranno essere sostituite, ove possibile, dall'inerbimento controllato meccanicamente.

8. Il PRGPS.2016 individua per le *aree agricole* la corrispondenza con la zona omogenea E di cui al DM 1444/1968 ai fini del raccordo con altre normative.

Art 26 **Aree boscate**

1. Il PRGPS.2016, nell'elaborato PS4 individua le *aree boscate*.

Tali aree, ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera g) del decreto legislativo n. 42/2004, sono sottoposte a vincolo come beni paesaggistici ed ambientali. Pertanto in tali ambiti, qualunque intervento o modificazione morfologica del suolo o realizzazione di infrastrutture dovrà essere accompagnato da *autorizzazione paesaggistica*, salvo i casi in cui tale autorizzazione non è richiesta, ai sensi dell'art. 149 del citato decreto legislativo n. 42/2004 e secondo i contenuti del Regolamento Comunale.

2. Le aree boscate non sono computabili, ai fini dell'applicazione della densità prevista per le zone agricole e non possono essere interessate da nuove situazioni insediative.

3. Nelle aree boscate, fermi restando i limiti posti dall'art. 85 della L.R. 1/2015 e dall'art. 7 della L.R. 28/2001, sono ammessi:

- la realizzazione degli impianti e servizi necessari alla silvicoltura, alla migliore utilizzazione del bosco o comunque alla sua conservazione, valorizzazione e sviluppo;
- la ricostruzione e il reimpianto dei boschi distrutti o danneggiati dagli incendi con essenze autoctone;
- gli interventi colturali e di manutenzione dei soprassuoli boschivi;
- la ripulitura delle fasce di bosco lungo le strade;
- la costituzione di fasce tagliafuoco e la realizzazione di piste forestali (secondarie e principali);
- le opere finalizzate al controllo del territorio ed alla prevenzione e l'estinzione degli incendi;
- su tutti gli edifici esistenti gli interventi ai sensi dell'art. 91 della L.R. 1/2015 nonché le opere pertinenziali di cui all'art. 21 del R.R. 2/2015 da realizzare senza danneggiare o ridurre il bosco medesimo;
- l'utilizzazione del suolo, nel rispetto dei contenuti di cui all'art. 7 della L.R. 28/2001, per attività collettive ricreativo - culturali e del tempo libero, per attività sportiva all'aria aperta svolte in rapporto con la natura e ad integrazione con le attività del turismo rurale, come ad esempio percorsi vita, percorsi orientering, escursioni, passeggiate a cavallo e mountain bike, trekking, definiti nell'ambito di progetti di organizzazione e sistemazione dei luoghi che ne evidenzino la fattibilità tecnica e la compatibilità paesaggistico - ambientale;
- la realizzazione di infrastrutture a rete e puntuali purché siano di rilevante interesse pubblico, comprese quelle della rete escursionistica, qualora sia dimostrata l'impossibilità di soluzioni alternative e fermo restando quanto previsto dall'art. 7, comma 2 della L.R. 28/2001 per gli interventi di compensazione ambientale;
- la realizzazione di parchi territoriali;
- opere di sistemazione idraulica e forestale;
- interventi previsti dalla L.R. 2/2000 (norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso dei materiali provenienti da demolizioni) con le modalità ivi indicate.

4. Nelle aree boscate, nel rispetto dei contenuti di cui all'art. 85 comma 1 della L.R. 1/2015 e all'art. 7 della L.R. 28/2001 non sono ammessi:

- il prelievo non regolamentato di biomassa;

- la realizzazione di serre di qualsiasi tipo;
- nelle aree boscate che siano state percorse dal fuoco è vietato ogni intervento edificatorio, fatto salvo quanto autorizzato in data antecedente all'incendio.

E' consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente.

5. Nelle aree individuate al comma 1 gli interventi ammessi sono assoggettati ad autorizzazione paesaggistica.

Art. 27

Disciplina della fascia di transizione delle aree boscate

1. Il PRGPS.2016, nello Spazio rurale, stabilisce una fascia di transizione delle aree boscate avente una larghezza di metri 50,00.

In corrispondenza degli Ambiti urbani e insediamenti, nello Spazio rurale, la suddetta fascia di transizione può essere ridotta fino a metri 30,00.

Per le aree boscate localizzate a confine con gli Ambiti urbani e insediamenti, la fascia di transizione è individuata in almeno per metri 5,00.

2. Le aree ricadenti nella fascia di transizione delle aree boscate assumono i diritti edificatori delle aree, degli ambiti o degli insediamenti ove ricadono.

Tali diritti edificatori possono essere esercitati all'interno di tali ambiti o insediamenti con le modalità previste dal PRG 2016, anche in applicazione dell'art. 39 della L.R. 1/2015 (Compensazione).

3. Nella fascia di transizione delle aree boscate, sul patrimonio edilizio esistente, salvo diversa disciplina, sono consentiti:

- su tutti gli edifici esistenti gli interventi ai sensi dell'art. 91 della L.R. 1/2015 nonché le opere pertinenziali di cui all'art. 21 del R.R. n.2/2015 da realizzare senza danneggiare o ridurre il bosco medesimo;
- l'utilizzazione del suolo, nel rispetto dei contenuti di cui all'art. 7 della L.R. 28/2001, per attività collettive ricreativo - culturali e del tempo libero, per attività sportiva all'aria aperta svolte in rapporto con la natura e ad integrazione con le attività del turismo rurale, come ad esempio percorsi vita, percorsi orientering, escursioni, passeggiate a cavallo e mountain bike, trekking, definiti nell'ambito di progetti di organizzazione e sistemazione dei luoghi che ne evidenzino la fattibilità tecnica e la compatibilità paesaggistico - ambientale;
- la realizzazione di infrastrutture a rete e puntuali purché siano di rilevante interesse pubblico, comprese quelle della rete escursionistica, qualora sia dimostrata l'impossibilità di soluzioni alternative e fermo restando quanto previsto dall'art. 7 comma 2 della L.R. 28/2001 per gli interventi di compensazione ambientale;
- la realizzazione di parchi territoriali;
- opere di sistemazione idraulica e forestale;
- interventi previsti dalla L.R. 2/2000 (norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso dei materiali provenienti da demolizioni) con le modalità ivi indicate.

Art. 28

Scostamenti e variazioni nella perimetrazione delle aree boscate fra il PTCP e il PRG

1. Il PRGPS.2016 nell'elaborato PS4 ha individuato le *aree boscate*.

2. Eventuali scostamenti e variazioni dei perimetri delle aree boscate, così come definiti nell'elaborato A.7.1 e nel Repertorio alla scala 1: 25.000 del PTCP (tematismi contenuti nel CD -

ROM, ripresi dalla Carta Forestale regionale) e le previsioni del PRGPS.2016, non costituiscono variante al PTCP.

3. Eventuali scostamenti e variazioni possono derivare dal passaggio di scala fra gli il PTCP e il PRGPS.2016 e risultano supportati da verifiche aggiornate sullo stato di fatto dei luoghi, come certificato dalla competente Comunità Montana, ai sensi della DGR 1098/2005, con le procedure previste dall'art. 32 comma 4 lettera g) della L.R. 1/2015.

Art 29

Forme insediative dello Spazio rurale e carattere delle relative discipline

1. Il PRGPS.2016 nello Spazio rurale individua le seguenti forme insediative:

- a) gli insediamenti sparsi nel territorio agricolo costituenti beni di interesse storico, architettonico e culturale (individuazione ai sensi della L.R. 1/2015 art.89 comma 4);
- b) gli edifici corrispondenti all'ambito agricolo di riqualificazione delle aree terremotate;
- c) gli edifici da riambientare e riqualificare
- d) gli allevamenti esistenti (avicoli) con i relativi raggi di protezione;
- e) l'edificato sparso.

2. Per gli edifici indicati al punto a) del comma 1 il PRGPS.2016 prevede la tutela e la valorizzazione in quanto risorse per lo sviluppo dello Spazio rurale.

3. L'edificato sparso comprende gli edifici esistenti come indicato all'art. 91 della L.R. 1/2015 e comunque non ricompresi nei punti a) e b) del precedente comma 1.

4. Nell'edificato sparso sono ammessi gli interventi di cui all'art. 91 della L.R. 1/2015 e comunque tutti quelli consentiti dal "Testo unico governo del territorio e materie correlate" applicate allo Spazio rurale.

Art. 30

Insedimenti sparsi nel territorio agricolo costituenti beni di interesse storico, architettonico e culturale (art. 89 L.R. 1/2015)

1. Il PRGPS.2016, negli elaborati PS4 e PS5.1, individua gli *insediamenti sparsi nel territorio agricolo costituenti beni immobili di interesse storico, architettonico e culturale* (art.89 L.R. 1/2015).

2. Gli insediamenti sparsi sono individuati e classificati tipologicamente ai sensi di quanto stabilito dalla DGR 420/2007 e dalla DGR 852/2015.

3. Negli insediamenti sparsi di cui al comma 1 del presente articolo sono consentiti gli interventi di cui al comma 4 dell'art. 91 della L.R. 1/2015 e sono consentite le destinazioni d'uso per attività di servizi di cui all'art. 7 comma 1 lettera l), con esclusione di quelle commerciali.

Art 31

Edifici corrispondenti all'ambito agricolo di Riqualificazione delle aree terremotate (art. 258 L.R. 1/2015)

1. Il PRGPS.2011 contestualmente con l'adozione della Parte Strutturale ha adottato anche una variante urbanistica ai sensi dei commi 1, 3 e 5 dell'art. 66 della ex L.R. 11/2005, oggi art. 258 della L.R. 1/2015, finalizzata al censimento degli edifici che a seguito della crisi sismica del 1997 sono

stati oggetto di sgombero totale, al fine di poter provvedere alla loro riqualificazione nel rispetto della disciplina dettata da detto articolo di normativa regionale vigente.

2. Per gli edifici censiti nello Spazio rurale, indicati nella sottostante TABELLA 1 alla Categoria - **Ambito Agricolo**, vale esclusivamente la normativa dettata per tale ambito dalla L.R. 1/2015 e dal R.R. 2/2015, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 258 commi 5 , 6 e 8 della stessa legge.

3. Gli edifici risultano:

TABELLA 1

N.	LOCALITA'	TIPOLOGIA	CATEGORIA	FOGLIO	PARTICELLA
6	PONTE RIO	CAMBIO USO AD ABITAZ.	Ambito Agricolo	14	525 (EX 32)
9	COLLEBUDINO	ABITAZIONE	Ambito Agricolo	38	112-113-114
26	VIA POGGIO	ACCESSORIO	Ambito Agricolo	22	27

4. Nella categoria *Ambito Agricolo* sono ricompresi gli edifici interessati alla sanatoria , per i quali, in sede di presentazione del relativo progetto, dovrà essere assicurata la presenza, ovvero la realizzazione, di tutte le opere di urbanizzazione/allaccio primaria funzionali alle dimensione dell'edificio oggetto di sanatoria.

Per quanto riguarda le dotazioni territoriali funzionali minime di cui all'art. 85, del R.R. 2/2015, stante le ridotte dimensioni degli edifici oggetto di sanatoria, si applica quanto previsto dall'art. 88 comma 1 , lettera c).

Per gli edifici che ricadono in ambiti tutelati sotto il profilo paesaggistico, storico, artistico, archeologico, ambientale, geologico, idrogeologico, sismico ed igienico - sanitario, la sanatoria è subordinata al parere favorevole degli organi preposti alla tutela che dovrà essere richiesto ed acquisto a cura del presentatore dell'istanza di sanatoria.

La sanatoria è altresì subordinata alla realizzazione di un razionale inserimento territoriale ed ambientale, pertanto, il progetto di sanatoria dovrà prevedere eventuali interventi edilizi di finiture e quanto altro per determinare l'adeguamento edilizio, tipologico ed estetico degli edifici interessati, nonché gli elementi di arredo necessari alla specifica destinazione d'uso in atto.

L'istanza di sanatoria è sottoposta al parere della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio di cui all'art.112 della L.R. 1/2015.

5. Per gli edifici ricadenti nella categoria *Ambito Agricolo*, l'interessato avente causa, potrà presentare la richiesta per il titolo abilitativo a sanatoria, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del PRGPS.2016, con le modalità e nel rispetto del comma 8 dell'art. 258 della L.R. 1/2015.

6. La richiesta dovrà essere corredata:

- dal titolo attestante la disponibilità dell'area ove ricade la struttura e la proprietà della struttura stessa oggetto di sanatoria;
- dal rilievo grafico dell'opera (piante, sezione, prospetti, con l'indicazione delle destinazioni d'uso in atto di ciascun locale) ed idonea documentazione fotografica;
- dalla relazione tecnica descrittiva dello stato dell'immobile, della conformità dello stesso alle norme di sicurezza e quanto altro necessario, nonché indicazioni degli interventi edilizi a per rendere compatibile la struttura, sotto il profilo tipologico, all'edilizia tradizionale e con il contesto ambientale ove ricade;
- dalla relazione geologica e idraulica sulla compatibilità della permanenza della struttura rispetto a vincoli e pericolosità;

- ove necessario, dal deposito o autorizzazione sismica;
- dall'individuazione delle opere di allaccio esistenti, ovvero quelle da realizzare a cura e spese del richiedente, per dotare la struttura dei servizi necessari all'uso in atto;
- dall'autorizzazione allo scarico di eventuali reflui provenienti dalla struttura in relazione alle destinazioni in atto;
- da certificazioni di legge per eventuali impianti elettrici, idrico - sanitari e di riscaldamento presenti nella struttura;
- da autorizzazione / impegno a presentare istanza di nulla - osta e quanto altro di competenza di Enti ed Amministrazioni su eventuali vincoli interessanti l'area ove ricade la struttura in relazione alla sua sanatoria -mantenimento in essere;
- da ogni altro atto o documentazione tecnica che sarà richiesta dall'Ufficio Comunale competente.

7. L'accoglimento della istanza in sanatoria è subordinata alla compatibilità della struttura con vincoli, limiti e conformità indicati nel precedente comma, oltre al rispetto di quanto previsto dall'art. 154, comma 6 della L.R. 1/2015 e comunque previa costituzione del vincolo di destinazione d'uso quindicennale, decorrente dalla data di ultimazione dei lavori ovvero di rilascio del titolo abilitativo a sanatoria, registrato e trascritto nei modi di legge , nonché di asservimento del terreno ai sensi dell'art. 91 comma 14 della L.R. 1/2015.

8. Gli interventi di cui al presente articolo sono soggetti, nel rispetto della normativa regionale vigente, alle indicazioni e criteri di indirizzo per l'attuazione del PRG 2016 (elaborati PS2.EG, PS.EG.1 e PS.EG.2) e sottoposti a autorizzazione paesaggistica.

9. Per le strutture di cui al precedente comma **3**, ove non vengano presentate le istanze in sanatoria nei termini di cui ai precedenti commi **5** e **6** e con le modalità di cui al presente articolo, ovvero, non sussistano le condizioni per il corretto inserimento ambientale, non intervengano in senso positivo nulla-osta, autorizzazioni relativi a vincoli presenti nell'area ove ricade la struttura, ovvero non sussistano le conformità di legge e comunque nel caso di rigetto della stessa istanza in sanatoria, si applicano le disposizioni di cui al Titolo V capo VI della L.R. 1/2015.

10. Per quanto non espressamente previsto o riportato nel presente articolo, si rimanda ai contenuti di cui all'art. 258 della L.R. 1/2015.

Art. 32

Edifici da riambientare e riqualificare

1. Il PRGPS.2016, nell'elaborato PS4 individua gli *edifici da riambientare e riqualificare* in quanto presentano caratteri edilizi e formali incongrui sotto il profilo paesaggistico e ambientale. Per questi manufatti il PRG 2016 promuove interventi di recupero e riqualificazione del complesso degli edifici e manufatti unitariamente individuato e del suo contesto.

2. Gli edifici e le aree indicate al comma **1** sono costituiti da rottamai, depuratori, strade a forte impatto visivo, allevamenti, manufatti e capannoni che per la loro conformazione e giacitura costituiscono "*detrattori ambientali*" sotto il profilo paesaggistico.

3. Gli interventi integrati finalizzati alla riqualificazione potranno attivare procedure ai sensi della L.R. 1/2015 e del DPR 160/2010.

I progetti relativi alle trasformazioni di tali aree dovranno affrontare e proporre interventi volti al migliore inserimento paesaggistico dei manufatti attraverso l'impiego di materiali e/o alberature aventi lo scopo di migliorare l'assetto e l'immagine dei luoghi.

4. I progetti relativi, di cui al precedente comma 3, sono soggetti al rispetto delle norme per la progettazione paesaggistica di cui al comma 2, dell'art. 30 della Normativa del PTCP.

5. Per le aree soggette a riporti antropici, trattandosi di aree artificialmente bonificate, l'attivazione delle previsioni urbanistiche è subordinata alla realizzazione di specifici studi di compatibilità.

Lo studio dovrà accertare la pericolosità geomorfologia dell'area e stabilire la compatibilità geologica, geotecnica dei nuovi complessi insediativi e di trasformazione edilizia ed urbanistica.

6. Per gli edifici di cui al precedente comma 2 nel rispetto della normativa vigente per lo Spazio rurale possono essere consentite:

- l'ammissibilità di eventuali incrementi premiali dei diritti edificatori nelle modalità di cui al Titolo II, Capo V, Sezione I, della L.R. 1/2015.

7. All'interno degli *edifici da riambientare e riqualificare* oltre la residenza sono ammesse:

- attività ricettive alberghiere ed extralberghiere, compresa l'attività di ristorazione in conformità con la legislazione regionale in materia;
- insediamenti per servizi;
- attrezzature per lo sport e il tempo libero a servizio degli edifici di nuovo impianto, commisurati alla natura dell'intervento.

8. Per *edifici da riambientare e riqualificare*, in assenza di progetti finalizzati al recupero e riqualificazione dell'intera area, sono ammessi interventi di cui all'art. 7 della L.R. 1/2015 comma 1 punti a), b), d), g) e le opere pertinenziali di cui all'art. 21 del R.R. 2/2015.

Art. 33

Allevamenti esistenti (Avicoli)

1. Il PRGPS.2016 individua gli allevamenti esistenti (Avicoli) e i relativi impianti presenti nel territorio comunale.

2. Per gli allevamenti esistenti (Avicoli), ai fini delle distanze, valgono le norme regolamentari in materia edilizia di cui all'articolo 245, comma 1, lettera e) della L.R. 1/2015.

Art. 34

Raggio di protezione dagli allevamenti esistenti

1. I nuovi insediamenti del PRGPS.2016 non possono essere localizzati in avvicinamento agli allevamenti esistenti per distanze inferiori a metri lineari 600 come disciplinato dall'art. 95 comma 4 della L.R. 1/2015 e dall'art. 142 comma 2 del RR 2/2015.

Capo 4° **Sistemi Infrastrutturali**

Art. 35 **Infrastrutture lineari e nodali per la mobilità**

1. Il PRGPS.2016, negli elaborati PS4 e PS5 individua le *infrastrutture lineari e nodali per la mobilità*.

Le infrastrutture per la mobilità, ai sensi della classificazione di cui all'art. 2 del Codice della strada D.Lgs. 285/1992 e ss.mm.ii. e del DM del 05.11.201, risultano:

- *Rete viaria di interesse regionale, provinciale e comunale* (viabilità):

- strade extraurbane principali (tipo C);
- strade extraurbane locali (tipo F);
- strade locali e vicinali;
- viabilità di progetto;
- percorsi pedonali e ciclabili.

- *Rete ferroviaria*:

- ferrovia Ancona - Foligno;
- nuovo tracciato linea ferroviaria Orte - Falconara;
- nuova stazione ferroviaria e fermate;
- ambito di salvaguardia dei tracciati ferroviari

2. Il PRG PS negli elaborati PS.4 e PS.5 individua la rete viaria e la rete ferroviaria.

3. La rete viaria che attraversa il territorio comunale si articola in:

- strade extraurbane principali di tipo C (viabilità primaria);
- strade extraurbane locali di tipo F
- strade locali e vicinali.

4. Le fasce di rispetto per le strade extraurbane fanno riferimento a quanto stabilito nel Codice della Strada e nel relativo Regolamento d'attuazione.

In dette fasce sono consentiti gli interventi di cui all'art. 105 della L.R. 1/2015.

5. Tutte le infrastrutture per la mobilità sono tenute, obbligatoriamente, al rispetto dei requisiti e standard di qualità contenuti nella L.R. 1/2015 e nel R.R. 2/2015 agli articoli 26 e seguenti per quanto riguarda la rete viaria, i percorsi pedonali e le piste ciclabili.

Per la sentieristica e la viabilità minore valgono le disposizioni della L.R. 1/2015 e in particolare l'art. 175 e seguenti.

6. Le opere di manutenzione ordinaria della viabilità rurale e forestale, comprendono solo gli interventi che non modificano la larghezza del piano rotabile, le scarpate di monte e di valle, la pendenza longitudinale, lo sviluppo planimetrico del tracciato.

Si tratta di interventi che interessano il ripristino della sovrastruttura del piano rotabile mediante ricarichi di materiale, nonché il ripristino delle opere di regimazione delle acque superficiali.

7. Nelle tavole di PRGPS.2016 sono indicate le strade pubbliche esistenti e alcune strade pubbliche di progetto, rimandando al PRG PO ed agli strumenti attuativi la definizione dei parcheggi e dell'ulteriore viabilità necessaria all'interno degli Ambiti urbani e insediamenti previsti.

In sede di redazione del PRG PO, che procederà ad un approfondimento di maggiore dettaglio delle problematiche relative alla viabilità connesse all'Ambito urbano, i tracciati individuati potranno essere integrati con altri tracciati viari, considerati strategici per l'organico funzionamento del sistema insediativo.

Tali integrazioni e modifiche non costituiscono variante al PRGPS2016.

Art. 36 **Fasce di pertinenza**

1. Le fasce di pertinenza della rete viaria, sono le strisce di terreno comprese tra la carreggiata e il confine stradale. Le fasce di pertinenza sono assunte dal PRGPS.2016 in riferimento a quanto stabilito dal D.Lgs. 285/1992 e ss.mm.ii. .

Le fasce di pertinenza sono destinate alla definizione progettuale esecutiva delle nuove infrastrutture stradali e al futuro ampliamento e/o adeguamento di quelle esistenti.

Il PRGPS.2016 può ridurre la distanza dal confine stradale per nuove previsioni urbanistiche in attuazione dei contenuti di cui all'art. 100 della L.R. 1/2015.

2. Per gli interventi edificatori consentiti nelle fasce di rispetto della rete viaria si fa riferimento a quanto prescritto all'art. 105 della L.R. 1/2015.

Art. 37 **Fasce di rispetto delle infrastrutture stradali**

1. Le fasce di rispetto delle infrastrutture stradali sono le strisce di terreno esterno al confine stradale sulle quali esistono vincoli alla realizzazione, da parte del titolare della proprietà, di costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e simili.

2. Il PRGPS.2016 definisce le distanze dal confine stradale per l'intero territorio comunale, fuori dai centri abitati, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, che non potranno essere inferiori a:

- 40,00 metri per le strade di tipo B;
- 30,00 metri per le strade di tipo C;
- 20,00 metri per le strade di tipo F;
- 10,00 metri per le strade locali e vicinali.

3. Il PRG PS definisce le distanze dal confine stradale per l'intero territorio comunale, all'interno dei centri abitati, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle demolizioni integrali e conseguenti ricostruzioni o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non potranno essere inferiori a:

- 10,00 metri per le strade di tipo E;
- 5,00 metri per le strade di tipo F.

4. La fascia di pertinenza deve essere acquisita contestualmente al suolo necessario alla carreggiata; essa è utilizzabile solo per la realizzazione di ampliamenti e raccordi, compresa la corsia di emergenza; all'interno di essa sono comunque realizzabili opere di ambientazione stradale finalizzate alla riduzione e alla mitigazione degli impatti.

5. All'interno delle aree urbanizzate (Ambiti urbani e insediamenti), in presenza aree a pianificazione pregressa a disciplina particolareggiata, valgono le distanze previste nelle stesse.

6. All'interno delle fasce di rispetto delle infrastrutture stradali, oltre alle opere di ambientazione stradale finalizzate alla riduzione e alla mitigazione degli impatti, è consentita la realizzazione di

sedi indipendenti per la viabilità ciclopedonale, di recinzioni, di parcheggi e di impianti per la distribuzione del carburante, previa la stipula di una convenzione con il Comune che escluda oneri aggiuntivi in caso di necessità di ampliamento della sede stradale, oltre quelli relativi all'acquisizione dell'area.

Le fasce di rispetto stradale nelle zone urbane, ove previste, possono essere destinate alla realizzazione di barriere antirumore, verde di arredo, verde privato, verde pubblico e parcheggi pubblici e privati.

7. Per gli edifici esistenti localizzati all'interno delle fasce di rispetto delle infrastrutture stradali sono consentiti gli interventi previsti dall'art. 105 della L.R. 1/2015.

8. Per le previsioni di nuove infrastrutture stradali di cui al comma 1 lettera f) dell'art. 21 della L.R. 1/2015 si applica quanto riportato al comma 3 del citato art. 21.

9. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nell'aprire canali, fossi o nell'eseguire qualsiasi escavazione lateralmente alle strade, non può essere inferiore alla profondità dei canali, fossi o escavazioni e in ogni caso non può essere inferiore a metri 3,00.

10. Le fasce di rispetto, se adibite alle colture agricole, sono computabili come superficie aziendale ai fini dell'applicazione delle norme relative alle Aree agricole.

11. Per la realizzazione di recinzioni e per l'impianto di siepi o alberature valgono, per le fasce di rispetto stradale, le disposizioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione nei modi previsti dal Regolamento Comunale.

12. Non costituisce variante al PRGPS.2016 la nuova o diversa classificazione da parte dell'Ente proprietario e/o titolare delle infrastrutture stradali ai sensi del Nuovo Codice della Strada.

Art. 38

Fasce di rispetto della ferrovia

1. Le fasce di rispetto della ferrovia sono disciplinate dalla L. 1202/1968 così modificata dal DPR 753/1980 e dall'art. 105 della L.R. 1/2015.

2. Ai fini della salvaguardia e tutela dei tracciati ferroviari, da velocizzare e di quelli con previsione di raddoppio, è vietata ogni nuova edificazione a distanza inferiore da quelle previste dall'art. 101 della L.R. 1/2015.

3. Per le previsioni di nuove infrastrutture ferroviarie di cui al comma 1 lettera f) dell'art. 21 della L.R. 1/2015 si applica quanto riportato al comma 3 del citato art. 21.

Art. 39

Disciplina dei percorsi pedonali e ciclabili

1. I percorsi pedonali e ciclabili individuati nello Spazio rurale possono essere di realizzazione pubblica e/o privata.

2. Il PRG PO integra le previsioni del PRGPS.2016 relativamente ai percorsi pedonali e ciclabile all'interno degli Ambiti urbani e insediamenti.

3. In riferimento al DM delle Infrastrutture e dei trasporti del 05.11 2001, del decreto del ministro dei lavori pubblici n. 557/1999 e della normativa regionale vigente, il PRG PO potrà definire eventualmente le caratteristiche tecniche dei percorsi pedonali e ciclabili.

Art. 40

Impianti e infrastrutture tecnologiche

1. Sono *Impianti ed infrastrutture tecnologiche*:

- elettrodotti AT (linea aerea);

2. Gli elettrodotti, le centraline di distribuzione e le relative aree di rispetto, sono individuati nell'elaborato PS5 del PRGPS.2016.

Nelle aree di rispetto si applica, salvo ulteriori restrizioni, la disciplina delle Componente Strutturali del territorio nella quale queste ricadono, comunque in conformità alle specifiche norme di legge vigenti relative a detti impianti ed infrastrutture.

Art. 41

Finalità e disciplina delle aree di rispetto per impianti e infrastrutture tecnologiche

1. Il Comune di Valtopina, d'intesa con la Provincia di Perugia, ha individuato le aree di rispetto, ai fini dell'inquinamento elettromagnetico, secondo i contenuti dell'art. 4 della L.R. 9/2002 e s. m. i. .

2. All'interno di tali aree:

- a) dovranno essere rispettati gli obiettivi di qualità di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), della L. 36/2001;
- b) l'Amministrazione comunale potrà prescrivere modifiche, adeguamenti o la delocalizzazione di elettrodotti con tensione nominale superiore a 20 kV e di impianti radioelettrici disciplinati dalla L.R. 9/2002 e s. m. i., siano essi già esistenti che di nuova realizzazione, al fine di garantire la massima tutela ambientale dell'area;
- c) l'Amministrazione comunale potrà svolgere le funzioni indicate nell'art. 7 L.R. 9/2002 e s. m. i. .

3. Nell'ambito delle fasce di rispetto non sono ammessi edifici o impianti adibiti ad abitazione o a qualunque altra attività che comporti tempi prolungati di permanenza di persone o animali. Sugli edifici preesistenti aventi un uso in essere abitativo o che comunque comporti tempi prolungati di permanenza sono ammessi esclusivamente interventi di cui all'art. 7 comma 1 punti a), b), c), d) e g) della L.R. 1/2015, anche con demolizione e ricostruzione al di fuori della fascia di rispetto per il punto d), oppure interventi di cambio d'uso verso usi che comportino minore esposizione.

4. Ai sensi dell'art. 8, comma 6 della L. 36/2001, l'Amministrazione comunale può adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di emissione e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

Art. 42

Disciplina delle distanze di rispetto dagli elettrodotti

1. Le fasce di rispetto dagli gli elettrodotti AT devono essere conformi a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 luglio 2003.

2. All'interno delle fasce di rispetto non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso abitativo, scolastico, sanitario, ovvero che comporti una permanenza non inferiore a 4 ore.
3. Le distanze di rispetto dagli elettrodotti di edifici destinati ad abitazione o altre attività sono:
 - linee a 132 kV (Roccapiora - Orte) 35,00 metri.
4. Per linee a tensione nominale diversa, inferiore o superiore a 132 kV e inferiore a 380 kV, la distanza di rispetto dovrà essere calcolata secondo i parametri indicati all'art. 6 del DPCM 8 luglio 2003 e sue integrazioni.
5. La distanza di rispetto delle parti in tensione di una cabina o da una sottostazione elettrica dovrà essere uguale a quella prevista, per la più alta, tra le tensioni presenti nella cabina o sottostazione stessa. Qualora non siano disponibili, ai sensi dell'art. 6 di detto decreto, i dati per il calcolo e l'ampiezza delle fasce di rispetto, devono essere applicate le distanze previste dal decreto ministeriale del 16 gennaio 1991.

Capo 5° **Ambiti urbani e insediamenti**

Art. 43 **Contenuti degli Ambiti urbani e insediamenti**

1. Il PRGPS.2016 nell'elaborato PS4 individua le componenti degli *Ambiti urbani e insediamenti* che risultano articolate come:

- *Insedimenti esistenti;*
- *Funzioni insediative urbane;*
- *Attrezzature.*

2. Gli *Insedimenti esistenti e le Funzioni insediative urbane* comprendono:

- Aree e insediamenti di valore storico culturale e paesaggistico;
- Insediamenti esistenti (Residenziali, produttivi e per servizi);
- Aree di tutela, caratterizzazione ecologico-ambientale e valorizzazione paesaggistica;
- Zona agricola utilizzabile per nuovi insediamenti;
- Ambito d'intervento per la Riqualficazione delle aree terremotate (Recupero urbanistico).

3. Le *Attrezzature* comprendono:

- Aree ed edifici per la protezione civile
- Cimiteri e area di rispetto cimiteriale.

Art. 44 **Aree e insediamenti di valore storico culturale e paesaggistico**

1. Le *Aree e insediamenti di valore storico culturale e paesaggistico* sono individuati ai sensi dell'art. 20 della L.R. 1/2015.

2. Le *Aree e insediamenti di valore storico culturale e paesaggistico* e gli ambiti circostanti eventualmente perimetrati che ne costituiscono l'integrazione paesaggistico-ambientale rivestono carattere storico, artistico, culturale, ambientale e pertanto, ai fini della tutela del paesaggio, sono sottoposti a salvaguardia e valorizzazione.

3. Gli interventi sono finalizzati alla rivitalizzazione, riqualficazione e valorizzazione degli insediamenti, in applicazione delle disposizioni del "Testo unico governo del territorio e materie correlate" L.R. 1/2015, R.R. 2/2015, DGR 598/2015 e ss.mm.ii. e relativi atti di indirizzo emanati e della DGR 420/2007 aggiornata dalla DGR 852/2015.

E' consentita, nel rispetto dei caratteri storici e architettonici di tali insediamenti, la realizzazione di infrastrutture e edifici pubblici, nonché quanto previsto al Titolo III, Capo II del TU e la realizzazione di opere pertinenziali di edifici con la esclusione di quelle previste all'art. 21 comma 5 del R.R. 2/2015.

4. Il PRG PO, nel rispetto degli obiettivi di tutela e valorizzazione dell'insediamento di valore storico culturale, dovrà disciplinare gli interventi e le modalità di attuazione in applicazione delle disposizioni della normativa regionale vigente.

5. Nel PRG PO per le *Aree e insediamenti di valore storico culturale e paesaggistico* viene individuata la corrispondenza con la zona omogenea A di cui al DM 1444/1968, ai fini del raccordo con altre normative.

Art. 45

Insediamenti esistenti (residenziali, produttivi e per servizi)

1. Gli *Insediamenti* esistenti (residenziali, produttivi e per servizi) sono le parti del territorio totalmente o parzialmente insediate che presentano destinazioni d'uso diverse e un adeguato livello di qualità urbana e di infrastrutturazione, da conservare e/o sottoporre a trasformazione, riqualificazione e completamento.

7. Il PRG PO potrà:

- individuare e delimitare le diverse parti o tessuti all'interno degli insediamenti esistenti;
- individuare e delimitare le aree a pianificazione progressiva a disciplina particolareggiata;
- definire e dettare norme di conservazione, trasformazione, uso e relative modalità di attuazione;
- individuare e disciplinare il recupero, le zone territorialmente degradate e le aree produttive e per servizi dismesse;
- individuare e disciplinare le infrastrutture per la mobilità, la rete escursionistica non ricompresa nella parte strutturale e le aree per servizi e i parchi urbani e territoriali;
- individuare e disciplinare per gli insediamenti edificati e da completare gli interventi di miglioramento ambientale nel rispetto dell'impianto urbanistico consolidato e il completamento edilizio.

Art. 46

Aree di tutela, caratterizzazione ecologico-ambientale e valorizzazione paesaggistica

1. Il PRGPS.2016 per le *Aree di tutela, caratterizzazione ecologico-ambientale e valorizzazione paesaggistica* individua:

- il *Verde privato di tutela e valorizzazione paesaggistica e/o di caratterizzazione ecologico-ambientale*.

2. Nel *Verde privato di tutela e valorizzazione paesaggistica e/o di caratterizzazione ecologico-ambientale* sono comprese aree libere, private o pubbliche, interstiziali, aree di margine dell'insediamento esistente, aree di margine delle componenti ambientali.

La disciplina di queste aree si applica anche negli ambiti di tutela degli Edifici sparsi nel territorio agricolo costituenti beni immobili di interesse storico, architettonico e culturale.

3. Nel *Verde privato di tutela e valorizzazione paesaggistica e/o di caratterizzazione ecologico-ambientale* il PRG PO dovrà individuare e disciplinare la *Rete ecologica Regionale di valenza urbana*.

4. Nel *Verde privato di tutela e valorizzazione paesaggistica e/o di caratterizzazione ecologico-ambientale* il PRG PO dovrà disciplinare:

- gli interventi di recupero e riqualificazione dell'edilizia esistente;
- le destinazioni d'uso ammesse;
- la definizione degli interventi ammessi e delle utilizzazioni consentite nelle aree libere e/o non edificate;
- gli interventi di riqualificazione paesaggistica e ambientale delle aree non edificate e di pertinenza.

Art. 47

Zona agricola utilizzabile per nuovi insediamenti

1. Le zone agricole utilizzabili per nuovi insediamenti sono individuate dal PRGPS.2016 in continuità con l'insediamento esistente ai sensi dell'art. 21 comma 2 punto g) della L.R. 1/2015. Tali zone rappresentano, nello spazio urbano, le parti del territorio oggetto di trasformazione insediativa, in termini di nuova espansione.

2. Il PRGPS.2016 nell'individuare le zone per nuovi insediamenti di cui al comma 1 garantisce un uso sostenibile del territorio e assicura il rispetto dei contenuti di cui ai punti elencati al comma 2 dell'art. 95 della L.R. 1/2015.

3. Il PRGPS.2016 sulla base dei criteri individuati per l'assetto funzionale e morfologico degli ambiti urbani e nel rispetto del contenimento del consumo di suolo di cui all'art. 95 della L.R. 1/2015 articola e delimita fondiariamente le *Zone agricole utilizzabili per nuovi insediamenti*, nel rispetto delle modalità individuate dal R.R. 2/2015.

4. Il PRGPS.2016 demanda la disciplina alla quale il PRG PO dovrà attenersi per l'estensione e capacità insediativa dei nuovi insediamenti. Il PRG PO inoltre dovrà definire i caratteri edilizi in relazione alla natura e allo stato del sito, gli indici di utilizzazione anche ai fini della perequazione, le dotazioni territoriali e funzionali minime, le possibili destinazioni d'uso e le altezze massime.

Il PRG PO potrà ulteriormente approfondire e indicare:

- la specifica disciplina e le modalità di attuazione;
- l'inserimento paesaggistico e gli eventuali interventi di mitigazione ambientale;
- le eventuali infrastrutture della mobilità e tecnologiche, alla cui realizzazione è condizionata la loro attuazione;
- le relazioni fra gli spazi edificati e le aree non edificate e di pertinenza;
- ulteriori funzioni, congruenti con la residenza.

5. Le previsioni di zone agricole utilizzabili per nuovi insediamenti non hanno valore prescrittivo e conformativo nei confronti della proprietà e degli altri diritti reali e si attueranno a seguito dell'espletamento di una delle seguenti procedure:

- definizione fondiaria e relativa attribuzione dei diritti edificatori e delle regole di utilizzazione urbanistica ed edilizia attraverso il PRG PO ai sensi dell'art. 22 comma 1 lett. d) della L.R. 1/2015;
- proposta di iniziativa privata e relative modalità di attuazione.

Art. 48

Ambito d'intervento per la Riqualficazione delle aree terremotate (Recupero urbanistico) (art. 258 L.R. 1/2015)

1. Il PRGPS.2011 contestualmente con l'adozione della Parte Strutturale ha adottato anche una variante urbanistica ai sensi dei commi 1, 3 e 5 dell'art. 66 della ex L.R. 11/2005, oggi art. 258 della L.R. 1/2015, finalizzata al censimento degli edifici che a seguito della crisi sismica del 1997 sono stati oggetto di sgombero totale, al fine di poter provvedere alla loro riqualficazione nel rispetto della disciplina dettata da detto articolo di normativa regionale vigente.

2. Per gli edifici censiti nello Spazio rurale, indicati nella sottostante TABELLA 1 alla Categoria - **Recupero Urbanistico**, vale esclusivamente la normativa dettata per tale ambito dalla L.R. 1/2015 e dal R.R. 2/2015, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 258 commi 5, 6 e 8 della stessa legge.

3. Gli edifici risultano:

N.	LOCALITA'	TIPOLOGIA	CATEGORIA	FOGLIO	PARTICELLA
1	LOTT. TOMASSINI	ABITAZIONE	Recupero Urbanistico	21	1030 (EX 432)
10	BALCIANO	ABITAZIONE	Recupero Urbanistico	5	91
12	GALLANO	CABIO USO AD ABITAZ.	Recupero Urbanistico	40	513 (EX 50)
29	PONTE RIO	ABITAZIONE	Recupero Urbanistico	22	21

4. Nella categoria *Recupero Urbanistico* sono ricompresi gli edifici realizzati a seguito della crisi sismica del 1997 in sostituzione di abitazione principali, attività a servizi, attività produttive e accessori sgomberati, raccordabili con gli insediamenti esistenti.

5. Nella categoria *Recupero Urbanistico* sono ricompresi gli edifici interessati alla sanatoria, per i quali, in sede di presentazione del relativo progetto, dovrà essere assicurata la presenza, ovvero la realizzazione, di tutte le opere di urbanizzazione/allaccio primaria funzionali alle dimensioni dell'edificio oggetto di sanatoria.

Per quanto riguarda le dotazioni territoriali funzionali minime di cui all'art. 85, del R.R. n.2/2015, stante le ridotte dimensioni degli edifici oggetto di sanatoria, si applica quanto previsto dall'art. 88 comma 1, lettera c).

Per gli edifici che ricadono in ambiti tutelati sotto il profilo paesaggistico, storico, artistico, archeologico, ambientale, geologico, idrogeologico, stradale, sismico ed igienico - sanitario, la sanatoria è subordinata al parere favorevole degli organi preposti alla tutela che dovrà essere richiesto ed acquisto a cura del presentatore dell'istanza di sanatoria.

La sanatoria è altresì subordinata alla realizzazione di un razionale inserimento territoriale ed ambientale, pertanto, il progetto di sanatoria dovrà prevedere eventuali interventi edilizi di finiture e quanto altro per determinare l'adeguamento edilizio, tipologico ed estetico degli edifici interessati, nonché gli elementi di arredo necessari alla specifica destinazione d'uso in atto.

L'istanza di sanatoria è sottoposta al parere della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio di cui all'art.112 della L.R. 1/2015.

6. Per gli edifici ricadenti nella categoria *Recupero Urbanistico*, l'interessato avente causa, dovrà presentare la richiesta per il titolo abilitativo a sanatoria, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del PRGPS.2016, con le modalità e nel rispetto del comma 8 dell'art. 258 della L.R. 1/2015.

7. La richiesta dovrà essere corredata:

- dal titolo attestante la disponibilità dell'area ove ricade la struttura e la proprietà della struttura stessa oggetto di sanatoria;
- dal rilievo grafico dell'opera (piante, sezione, prospetti, con l'indicazione delle destinazioni d'uso in atto di ciascun locale) ed idonea documentazione fotografica;
- dalla relazione tecnica descrittiva dello stato dell'immobile, della conformità dello stesso alle norme di sicurezza e quanto altro necessario, nonché indicazioni degli interventi edilizi a per rendere compatibile la struttura, sotto il profilo tipologico, all'edilizia tradizionale e con il contesto urbano e ambientale ove ricade;

- dalla relazione geologica e idraulica sulla compatibilità della permanenza della struttura rispetto a vincoli e pericolosità;
- ove necessario, dal deposito o autorizzazione sismica;
- dall'individuazione delle opere di allaccio esistenti, ovvero quelle da realizzare a cura e spese del richiedente, per dotare la struttura dei servizi necessari all'uso in atto;
- dall'autorizzazione allo scarico di eventuali reflui provenienti dalla struttura in relazione alle destinazioni in atto;
- da certificazioni di legge per eventuali impianti elettrici, idrico - sanitari e di riscaldamento presenti nella struttura;
- da autorizzazione / impegno a presentare istanza di, nulla - osta e quanto altro di competenza di Enti ed Amministrazioni su eventuali vincoli interessanti l'area ove ricade la struttura in relazione alla sua sanatoria -mantenimento in essere;
- da ogni altro atto o documentazione tecnica che sarà richiesta dall'Ufficio Comunale competente.

8. L'accoglimento della istanza in sanatoria è subordinata alla compatibilità della struttura con vincoli, limiti e conformità indicati nel presente articolo, oltre al rispetto di quanto previsto dall'art. 154, comma 6 della L.R. 1/2015.

9. Gli interventi di cui al presente articolo sono soggetti, nel rispetto della normativa regionale vigente, alle indicazioni e criteri di indirizzo per l'attuazione del PRG 2016 (elaborati PS2.EG, PS.EG.1 e PS.EG.2) e sottoposti a autorizzazione paesaggistica.

10. Per le strutture di cui al precedente comma **3**, ove non vengano presentate le istanze in sanatoria nei termini di cui ai precedenti commi **5** e **6** e con le modalità di cui al presente articolo, ovvero, non sussistano le condizioni per il corretto inserimento ambientale, non intervengano in senso positivo nulla-osta, autorizzazioni relativi a vincoli presenti nell'area ove ricade la struttura, ovvero non sussistano le conformità di legge e comunque nel caso di rigetto della stessa istanza in sanatoria, si applicano le disposizioni di cui al Titolo V capo VI della L.R. 1/2015.

11. Per quanto non espressamente previsto o riportato nel presente articolo, si rimanda ai contenuti di cui all'art. 258 della L.R. 1/2015.

Art. 49 **Attrezzature**

1. Il PRGPS.2016 negli elaborati PS4 e PS5 individua:

- *Aree e edifici per la protezione civile;*
- *Cimiteri e le aree di rispetto cimiteriale.*

Art. 50 **Aree e edifici per la protezione civile finalità**

1. Il PRGPS.2016 assume la finalità di tutelare l'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo derivanti da calamità naturali e non.

2. L'Amministrazione comunale di Valtopina ha redatto il *Piano Comunale di Protezione Civile* e di conseguenza individuato le aree di protezione civile nel rispetto delle mappe redatte per i rischi presenti nel suo territorio.

Art. 51

Disciplina delle aree e edifici per la protezione civile

1. Per la disciplina delle aree si rimanda al *Piano Comunale di Protezione Civile*.

Art. 52

Cimiteri e aree di rispetto cimiteriale

1. Il PRGPS.2016 negli elaborati PS4 e PS5 individua i *Cimiteri e le aree di rispetto cimiteriale*.

2. Le zone per i *Cimiteri* sono anche destinate al mantenimento e all'ampliamento delle relative attrezzature e impianti pertinenziali.

Le aree di rispetto cimiteriale sono regolate dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia e di futura emanazione.

In particolare all'interno dell'area di rispetto cimiteriale, indipendentemente dalle classificazioni in esse presenti, è vietata qualsiasi edificazione.

E' ammessa la posa in loco di chioschi, previa stipula di convenzione nella quale il concessionario si impegna, in qualsiasi momento, a rimuovere il chiosco su semplice richiesta dell'Amministrazione comunale, senza peraltro poter chiedere indennizzo alcuno.

3. Per dare esecuzione ad un'opera pubblica o l'attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico - sanitarie, l'Amministrazione comunale potrà consentire, previo parere favorevole della competente USL Umbria 2, la riduzione dell'area di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio della zona, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici.

4. Sugli edifici esistenti, localizzati all'interno dell'area di rispetto cimiteriale, sono consentiti gli interventi di cui all'art. 28 della L. 166/2002 nei limiti previsti dalla disciplina delle Componenti nella quale ricadono e comunque in conformità alle specifiche norme di legge.

Art. 53

Ambiti urbani e insediamenti interessati dal PRG Parte Operativa

1. Il PRGPS.2016 classifica e perimetra indicativamente gli *Ambiti urbani e Insediamenti* demandando al PRG PO la definizione delle norme di conservazione, trasformazione, uso e relative modalità di attuazione per le diverse parti all'interno degli insediamenti esistenti.

3. Gli Ambiti urbani e Insediamenti riportati risultano:

- 1 Valtopina (Caciaffo, Borgo, Piano dell'Anna, Cappelletta)
- 2 Balciano
- 3 Capranica
- 4 Casa Fornace
- 5 Casa Fornaci
- 6 Casa Lagnano
- 7 Casa Rosaia
- 8 Casa Solaio
- 9 Casa Tassi
- 10 Casa Tommaso
- 11 Gallano
- 12 Giove

Comune di Valtopina

13	Il Casello
14	Poggio
15	Ponte Rio
16	Santa Cristina
17	Sasso
18	Cà Casareccio
19	Capecci
20	Podere Capocci

4. Ad eccezione degli insediamenti di valore storico culturale e paesaggistico, i perimetri degli Ambiti urbani e Insediamenti possono essere integrati e modificati in sede di PRG PO senza che ciò costituisca variante al PRGPS.2016.

5. Dovranno comunque essere rispettati:

- il dimensionamento del PRGPS.2016;
- il soddisfacimento delle dotazioni territoriali e funzionali minime (ex standard);
- i vincoli sovraordinati e le disposizioni di settore (PRGPS.2016 - elaborato PS5).

TITOLO V

NORME GENERALI

- Capo 1° Difesa dall'inquinamento acustico*
- Capo 2° Vincoli sovraordinati e disposizioni di settore*

Capo 1°

Difesa dall'inquinamento acustico

Art. 54

Finalità

1. Il PRGPS.2016 assume la finalità di tutela dall'inquinamento acustico prodotto dalle attività antropiche uniformando i contenuti al Titolo VI Capo V della L.R. 1/2015.

Art. 55

Classificazione acustica del territorio

Per la *Classificazione acustica del territorio*, ai sensi della L.R. 1/2015 e del R.R. 2/2015, si rimanda a quanto contenuto nel *Piano di Classificazione Acustica Comunale*.

Capo 2°

Vincoli sovraordinati e disposizioni di settore

Art. 56

Vincoli del sistema ambientale

1. Sul territorio comunale si applicano, oltre a quelli disciplinati nei precedenti articoli e conseguentemente non riportati, i seguenti vincoli previsti da leggi statali, regionali nonché dal PRGPS.2016, elaborato PS5:

- *Fasce di rispetto dei corsi d'acqua* (vincolo ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera c));
- *Aree soggette a usi civici* (vincolo ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, art.142, comma 1, lettera h));
- *Aree e localizzazioni archeologiche definite* (vincolo ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, art.142, comma 1, lettera m));
- *Rete Natura 2000* (art. 84 L.R. 1/2015);
- *Parco del Monte Subasio* (art. 87 L.R. 1/2015) (Aree Naturali Protette, perimetrazione L.R. 7/2005);
- *Viabilità panoramica;*
- *Aree di particolare interesse geologico* (art. 86 L.R. 1/2015) (n. 5 – Monte Subasio);
- *Abbazie Benedettine – Santo Stefano di Gallano* (ex L.R. 27/2000);
- *Percorsi storici o di rilevanza paesaggistica;*
- *Castellieri.*

2. Le norme di cui al presente articolo disciplinano le modalità di intervento prioritariamente finalizzate alla valorizzazione degli elementi ambientali, ad un corretto inserimento paesaggistico degli edifici, alla qualificazione edilizia, alla difesa dei valori architettonici e tipologici di pregio presenti, al recupero ed alla riqualificazione edilizia e urbanistica del patrimonio edilizio esistente.

Art. 57

Fasce di rispetto dei corsi d'acqua

1. Nel PRGPS.2016 elaborato PS5 sono individuate le fasce di rispetto dei corsi d'acqua (vincolo ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera c)).

2. In tali ambiti gli interventi ammessi sono mirati alla tutela e valorizzazione del vincolo nel rispetto del loro valore paesaggistico e si applicano i contenuti di cui all'art. 108 della L.R.1/2015.

3. Al fine di salvaguardare l'integrità degli ambiti fluviali e delle loro funzioni ecologiche e idrogeologiche, nell'ambito della fascia di 150,00 metri dalla sponda o dal piede dell'argine esterno di fiumi e torrenti, sono vietati tutti gli interventi che possono modificare gli equilibri idrogeologici ed ecologici, quali quelli che prevedano:

- tombamenti e copertura dei corsi d'acqua;
- qualsiasi attività estrattiva qualora non sia regolata da specifico piano di settore;
- sbancamenti, terrazzamenti, sterri, manufatti in calcestruzzo (muri di sostegno, briglie, traverse);
- scogliere in pietrame non rinverdite;
- rivestimenti di alvei e di sponde fluviali in calcestruzzo;
- rettificazioni e modifiche dei tracciati naturali dei corsi d'acqua e risagomatura delle sponde, ad eccezione degli interventi di recupero e ripristino ambientale come definiti dalle presenti norme.

Non sono soggette alle limitazioni di cui sopra:

- le opere necessarie ai fini del collegamento delle infrastrutture di rete (opere viarie, reti di trasmissione di energia e di trasporto di liquidi e gas, collettori fognari, canali di adduzione o di restituzione delle acque per legittime utenze);
- le opere necessarie per il contenimento delle piene, stagni e vasche per il lagunaggio e la depurazione naturale delle acque di scarico, purché privi di rivestimenti in calcestruzzo;
- le opere necessarie alla realizzazione di tracciati e aree di sosta pedonali, equestri o ciclabili;
- le opere necessarie alla realizzazione di punti attrezzati per la sosta, il ristoro e per l'osservazione del paesaggio, purché realizzati in maniera compatibile e reversibile.

4. All'esterno degli *Ambiti urbani e Insediamenti* (Parte operativa) sono vietati “interventi di nuova costruzione” di cui all'art. 7 comma 1 punto e) della L.R. 1/2015.

Sul patrimonio edilizio esistente sono ammessi tutti gli interventi che non comportino incrementi volumetrici e che non riducano la distanza preesistente dal corso d'acqua, è ammesso l'ampliamento di cui all'art. 91 della L.R. 1/2015, sono ammessi anche “interventi di ristrutturazione urbanistica” di cui all'art. 7 comma 1 punto f) della L.R. 1/2015 purché non sia ridotta la distanza preesistente dal corso d'acqua; qualora riguardi edifici ricadenti entro la distanza dei 30,00 metri e preveda la demolizione e ricostruzione, quest'ultima dovrà avvenire in arretramento rispetto ai 30,00 metri.

5. All'esterno degli *Ambiti urbani e Insediamenti* (Parte operativa) afferenti l'asta fluviale del fiume Topino valgono le prescrizioni di cui Titolo IV Capo 2° Rischio territoriale e ambientale delle presenti NTA (verifica geologo) e comunque dovranno essere rispettate le distanze minime di metri 30,00 per gli “interventi di nuova costruzione”.

6. All'interno degli *Ambiti urbani e Insediamenti* (Parte operativa) valgono le prescrizioni di cui Titolo IV Capo 2° Rischio territoriale e ambientale delle presenti NTA (verifica geologo) e comunque dovranno essere rispettate le distanze minime di metri 10,00 per interventi di nuova costruzione”.

7. Nelle aree individuate al comma 1 i titoli abilitativi ammessi sono assoggettati alla procedura di “autorizzazione paesaggistica”.

Art. 58

Aree soggette a usi civici

1. Nel PRGPS.2016 elaborato PS5 sono individuate le *Aree soggette a usi civici* (vincolo ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, art.142, comma 1, lettera h)).

2. Nelle aree individuate al comma 1 le autorizzazioni e i provvedimenti ammessi sono assoggettati alla procedura di “autorizzazione paesaggistica”.

Art. 59

Aree e localizzazioni archeologiche definite

1. Nel PRGPS.2016 elaborato PS5 sono individuate le *Aree e localizzazioni archeologiche definite* (vincolo ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera m)).

2. Nelle aree individuate al comma 1 l'esercizio delle funzioni comunali viene espletato interessando la Soprintendenza Archeologica per l'Umbria, il cui parere preventivo è essenziale alla formulazione del provvedimento autorizzativo comunale concernente le opere edilizie e le opere di infrastrutturazione e di trasformazione edilizia ed urbanistica sia pubbliche che private.

3. Nelle aree individuate al comma 1 le autorizzazioni e i provvedimenti ammessi sono assoggettati alla procedura di “autorizzazione paesaggistica”.

Art. 60 **Rete Natura 2000**

1. La Regione partecipa alla costituzione della rete ecologica europea denominata Rete Natura 2000 di cui all'articolo 3 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Le aree della Rete Natura 2000 ricadenti sul territorio regionale sono individuate nella carta n. 8 allegata alla L.R. 27/2000.

2. La rete Natura 2000 comprende:

- a) i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) inseriti nell'elenco definito dalla Commissione europea;
- b) le Zone Speciali di Conservazione, designate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (*Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*);
- c) le Zone di Protezione Speciale (ZPS), di cui all'articolo 4, comma 1, della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici (versione codificata).

3. Al fine di salvaguardare l'integrità dei valori ambientali i siti e le zone indicate al comma 2 assumono anche valore estetico culturale e di pregio ambientale e sono recepite nel PRGPS.2016.

4. Il PRGPS.2016 individua ai sensi del punto a) del comma 2 del presente articolo come Sito di Importanza Comunitaria il SIC **IT5210023 Colli Selvalonga - Il Monte** e la Fascia di rispetto relativa all'area di elevato interesse naturalistico. In dette aree la finalità di piano è quella di assicurare il rispetto delle condizioni di naturalità presenti.

5. Le aree di cui al presente articolo sono assoggettate alla disciplina del DPR 357/1997, nonché alle misure di conservazione e gestione definite dalla Regione e dalla disciplina di cui all' art. 36 comma 1 lettera d) punto 2) della normativa del PTCP.

6. Per le aree interessate al presente articolo si prescrive il rispetto integrale di quanto stabilito dalla DD n. 2788/2011 della regione dell'Umbria relativa alla VincA.

Art. 61 **Parco del Monte Subasio (PMS)** **(Aree Naturali Protette - perimetrazione L.R. 7/2005)**

1. Le *Aree Naturali Protette* comprendono il *Parco del Monte Subasio* (PMS), approvato definitivamente con L.R. 3/2005.

2. Tali aree, ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n. 42/2004, sono sottoposte a vincolo come beni paesaggistici e ambientali.

3. Gli interventi all'interno di tali aree seguono le prescrizioni contenute negli strumenti di gestione territoriale del *Parco del Monte Subasio* (PMS) “Piano dell'Area naturale protetta, Piano

pluriennale economico e sociale, regolamento dell'Area naturale protetta", oltre quanto stabilito dalla L.R. 9/1995 e ss.mm.ii. e dalla L. 394/1991.

4. Per gli interventi ammissibili, oltre alla disciplina dello Spazio rurale di cui al successivo Titolo IV Capo 3° delle presenti NTA e le prescrizioni contenute negli strumenti di gestione territoriale del *Parco del Monte Subasio*, valgono dove possibile le seguenti ulteriori disposizioni:

a) Nelle aree agricole comprese entro la Zona B del *Parco del Monte Subasio* (PMS), ossia entro la "*Riserva generale orientata*" nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie, nonché eseguire opere di trasformazione radicale del territorio, sono altresì consentite le utilizzazioni produttive tradizionali, ivi comprese quelle del bosco e del sottobosco e la realizzazione delle infrastrutture strettamente necessarie.

Gli interventi di gestione delle risorse naturali, ivi comprese le opere idrauliche, sono disposte e autorizzate dall'Ente gestore.

Sono ammessi gli interventi finalizzati alla valorizzazione ed alla migliore fruibilità delle aree, se coerenti con gli strumenti di pianificazione e di gestione dell'*Area Naturale Protetta* e nel rispetto di quanto previsto ai successivi punti del presente comma.

b) Nelle aree agricole comprese entro la Zona C del Parco del Monte Subasio, ossia entro l' "*Area di protezione*", possono continuare, secondo gli usi tradizionali, privilegiando metodi di agricoltura biologica, le attività agro - silvo - pastorali, la pesca, la raccolta dei prodotti naturali e le altre attività produttive e di servizio esistenti.

Sono ammessi gli interventi edilizi nei termini previsti per lo Spazio rurale nel rispetto della disciplina applicabile dalla L.R. 1/2015 e al R.R. 2/2015 se coerenti con gli strumenti di pianificazione e di gestione dell'Area Naturale Protetta e nel rispetto di quanto previsto ai successivi punti del presente comma.

c) Nelle aree agricole comprese entro la Zona D del Parco del Monte Subasio, ossia entro l' "*Area di promozione economica e sociale*", facenti parte del medesimo ecosistema ma più estesamente modificate dai processi di antropizzazione e nelle quali sono consentite tutte le attività compatibili con l'*Area naturale protetta* e finalizzate al miglioramento della vita socio culturale della collettività locale e alla fruizione del parco da parte dei visitatori.

Art. 62 **Viabilità panoramica**

1. Nel PRGPS.2016 elaborato PS.4 viene individuata la *Viabilità panoramica* segnalata dal PTCP.

2. A tutela delle visuali è prevista una fascia di rispetto per una estensione di 100,00 metri per ciascun lato delle strade, a partire dal confine stradale, individuata come *Viabilità panoramica*.

La fascia per la *Viabilità panoramica* è annullata all'interno degli Ambiti urbani e Insediamenti (Capoluogo, centri frazionali e zone con previsioni urbanistiche).

3. Nella fascia per la *Viabilità panoramica* di cui al precedente comma 2 gli interventi non dovranno recare pregiudizio alla percezione dei quadri panoramici principali, inoltre gli stessi, con eccezione degli interventi di cui all'art. 7 comma 1 punti a) b) c) d) g) della L.R. 1/2015 sono assoggettati alla disciplina per la progettazione paesaggistica di cui al comma 2 dell'art. 30 della Normativa del PTCP e sottoposti a "autorizzazione paesaggistica".

4. Al fine di tutelare e valorizzare la *Viabilità panoramica*, entro la fascia di rispetto, dovrà essere privilegiato l'utilizzo di materiali naturali a basso impatto ambientale; le eventuali recinzioni o

protezioni e gli elementi di arredo urbano dovranno essere realizzati anch'essi con materiali naturali e di altezze e forma tali da non ostacolare la vista del tracciato panoramico.

Le alberature esistenti dovranno essere mantenute, prevalentemente, nella loro giacitura originaria, le eventuali alberature da ripristinare o da mettere a dimora dovranno essere posizionate in modo tale da non ostruire la vista panoramica, scegliendo opportunamente caratteristiche del fogliame, ritmo, rispetto della preesistente partitura di intervalli tra individui.

All'interno della fascia di rispetto possono essere previsti aree di sosta e percorsi pedonali e ciclabile che permettano la migliore fruizione degli affacci, è consentita la posa in opera della segnaletica contenente le indicazioni per la fruizione culturale e turistica del territorio, di dimensioni che limitino al massimo l'intralcio visuale.

Lungo la rete stradale individuata come *Viabilità panoramica* non è consentita l'apposizione di cartelli pubblicitari superiori a mq 1,50.

Art. 63

Aree di particolare interesse geologico

1. La Regione, con il PPR, tutela gli ambiti caratterizzati da Aree di particolare interesse geologico e da singolarità geologiche indicati nella carta n. 11 allegata alla L.R. 27/2000.

2. La Giunta regionale, ai fini della tutela di cui al comma **1**, istituisce e aggiorna il catasto regionale delle singolarità geologiche.

3. I beni censiti rivestono interesse pubblico e la loro rimozione o modificazione è consentita, esclusivamente a fini scientifici o didattici, previa autorizzazione del comune competente per territorio, che ne dà contemporanea comunicazione alla Giunta regionale per la vigilanza e la registrazione nel catasto di cui al comma **2**.

4. Il PRGPS.2016, comunque, delimita in termini fondiari gli ambiti delle singolarità geologiche relativi al censimento e definisce le norme per mantenere l'assetto geomorfologico ed idrogeologico d'insieme.

5. Gli interventi ammessi dal PRGPS.2016 potranno essere di tipo conservativo e migliorativo escludendo qualsiasi intervento che alteri in maniera irreversibile, la situazione morfologica e idrogeologica locale secondo quanto contenuto nella disciplina del PTCP (normativa art. 36, comma 1 lettera d)).

6. Negli ambiti individuati dal PRGPS.2016 del presente articolo è comunque vietato:

- a) realizzare discariche e depositi di rifiuti;
- b) realizzare impianti arboreo-arbustivi finalizzati al rimboschimento o ad attività agricole che possano recare pregiudizio o nascondere le emergenze geologiche puntuali o diffuse;
- c) effettuare captazioni, derivazioni o alterazioni del regime idrico delle acque superficiali e sotterranee, qualora compromettano il bene censito;
- d) realizzare infrastrutture che possano arrecare pregiudizio ai beni censiti, salvo la realizzazione di infrastrutture della rete escursionistica;
- e) realizzare opere che possano produrre alterazioni, degrado e distruzione dei beni e dei siti medesimi, con esclusione di quelle inerenti esigenze di pubblica incolumità o necessarie a favorire la tutela e la valorizzazione dell'emergenza geologica oggetto di censimento.

Art. 64

Abbazie benedettine - S. Stefano di Gallano

1. Nel PRGPS.2016 elaborato PS5 vengono individuate le aree sottoposte a tutela paesistica delle abbazie benedettine, relativamente al complesso religioso di Santo Stefano di Gallano (L.R. 1/2015 art. 96 comma 1 punto f)).

2. Per le aree di cui al comma **1**, non vincolate ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, sono consentiti interventi di cui all'art. 7 comma 1 punti a) b) c) e d) L.R. 1/2015 anche con ampliamenti che dovranno comunque garantire la salvaguardia e l'integrità ambientale del luogo individuato, nonché il rispetto dei caratteri formali della tipologia tradizionale degli edifici esistenti, in conformità con la DGR 420/ 2007, aggiornata dalla DGR 852/2015.

3. Eventuali "interventi di ristrutturazione edilizia" così come riportato all'art. 7 comma 1 punto d) della L.R. 1/2015, che potranno comprendere anche la ricostruzione di edifici esistenti, anche individuati come tali con le modalità e ai sensi dell'art. 22 del R.R. 2/2015, dovranno uniformarsi, nelle soluzioni formali, a quanto previsto al precedente comma **2**.

4. Il PRG PO specificherà ulteriormente modalità d'intervento e titoli abilitativi.

5. Per gli edifici esistenti ricadenti nello *Spazio rurale*, sempre nel rispetto di quanto previsto nei precedenti commi **2** e **3**, si applica la disciplina prevista dalla L.R. 1/2015 e dal R.R. 2/2015.

Art. 65

Percorsi storici o di rilevanza paesaggistica

1. Nel PRGPS.2016 elaborato PS5 sono individuati i *Percorsi storici o di rilevanza paesaggistica* vale a dire quelli richiamati all'art. 96 comma 1 punto e) - *la viabilità storica*, della L.R. 1/2015

2. Per i *Percorsi storici o di rilevanza paesaggistica* sono consentiti interventi di tutela, valorizzazione, mantenimento della continuità del tracciato con possibilità di adeguamento della sezione e recupero funzionale a fini ambientali, nel rispetto di quanto contenuto al comma 2 dell'art. 96 della L.R. 1/2015.

3. Eventuali interventi di modifica riguardanti il tracciato di impianto storico, la dimensione viaria potranno essere effettuati nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) mantenimento delle caratteristiche geometriche della sezione e dei caratteri costruttivi originali, attraverso la manutenzione dei sistemi di contenimento in essere, prevedendo possibilmente il ripristino nei tratti comunque definiti;
- b) mantenimento della continuità del tracciato, anche con ripristino di tratti oggi perduti o in disuso.

Art. 66

Castellieri

1. Nel PRGPS.2016 elaborato PS4 sono individuati i *Castellieri* e i relativi ambiti di tutela e valorizzazione vale a dire quelli individuati all'art. 96 comma 1 punto d) quali *elementi del paesaggio antico* della L.R. 1/2015.

2. Nei *Castellieri*, oltre alla disciplina delle *Aree e localizzazioni archeologiche definite* è consentito predisporre:

- studi e progetti di valorizzazione e salvaguardia ambientale definiti nell'ambito di programmi di organizzazione e sistemazione dei luoghi che ne evidenzino la fattibilità tecnica e le compatibilità archeologiche e paesaggistico-ambientale.

Art. 67
Aree ad alta esposizione panoramica
(Variante tematica n. 1 al PTCP)

1. Il PRGPS.2016 individua e recepisce la perimetrazione delle *Aree ad alta esposizione panoramica* come individuate dalla Variante tematica n. 1 al PTCP (Elaborato I.3.1.1).
2. Il PRGPS.2016 nell'elaborato PS5 perimetra per le *Aree* di cui al comma 1 delle presenti NTA le "*Aree a compatibilità condizionata*".
3. Per le *Aree a compatibilità condizionata* si applicano i contenuti riportati:
 - all'art. 29 comma 1 punto g) e comma 4 punto A.2 della Normativa PTCP (Variante tematica 1);
 - all'art. 35 comma 6 della normativa PTCP (Variante tematica 1);
 - all'art. 39 comma 11 della normativa PTCP (Variante tematica 1).

Art. 68
Componenti paesaggistiche del PPR e del PTCP

1. Il PRGPS.2016 recepisce i contenuti di pianificazione paesaggistica di cui al Titolo II, Capo II (PPR) e Capo III (PTCP) della L.R. 1/2015.
2. Sono Componenti paesaggistiche del PTCP e del PPR:
 - *Aree per le produzioni agricole di qualità;*
 - *Unità di paesaggio;*
 - *Emergenze paesaggistiche;*
 - *Luoghi della qualità del paesaggio;*
 - *Luoghi per la riqualificazione ambientale, ecologica e paesaggistica;*
 - *Siti di riqualificazione e valorizzazione delle risorse naturali, antropiche e paesaggistiche;*
 - *Fasce di ambientazione delle infrastrutture;*
 - *Via Flaminia Antica;*
 - *Localizzazione di presenze archeologiche;*
 - *Aree di interesse naturalistico.*
3. Nelle di *Aree di interesse naturalistico* di cui al comma 2 delle presenti NTA rientrano le *Aree dell'agricoltura intensiva* (PTCP - classe 2) e il *Sistema reticolare principale di riferimento per la zoocenosi* (PTCP - classe 3).
4. Per le Componenti di cui al comma 2 si applicano gli indirizzi e i criteri di cui al Titolo V Capo 3° Modalità gestionali, articoli 70 e 71 delle presenti NTA.

Art. 69
Vincolo idrogeologico

1. Sono ammessi gli interventi previsti dal PRGPS.2016 qualora compatibili con lo studio geologico, allegato al PRG 2016 previo parere degli Enti preposti.

2. In caso di contrasto tra le previsioni di PRGPS.2016 e disposizioni e vincoli determinati dallo studio geologico prevalgono sempre le limitazioni più restrittive in quanto più cautelative.

3. Il PRGPS.2016, nell'elaborato PS5, individua i terreni vincolati per scopi idrogeologici ai sensi del regio decreto n. 7/1923.

Gli interventi che ricadono nei terreni individuati sono regolati dalla L.R. 28/2001 e ss.mm.ii e dal R.R. 2/2015 e dovranno essere sottoposti a certificazione secondo i contenuti di cui all'art. 73 della stessa legge regionale richiamata.

Capo 3°

Modalità gestionali

Art. 70 Gestione del PRG

1. La gestione del PRGPS.2016 è di competenza dell'Ufficio Urbanistica Comunale .
2. Il PRGPS.2016 è redatto in formato numerico georeferenziato (Gauss - Boaga), su base catastale aggiornata (edifici e viabilità), con inserimento di toponimi e curve di livello.
L'unione dei singoli fogli catastali è stata effettuata con pulitura dei margini, in sintonia con le indicazioni del S.I.TER. (Sistema Informativo Territoriale) della Regione Umbria (DGR n. 102/2006. Indirizzi per l'acquisizione della cartografia e per la informatizzazione del PRG e dei piani attuativi in formato numerico georeferenziato).
Sulla base cartografica elaborata è stato disegnato il PRGPS.2016 con modalità compatibili con un sistema GIS, in conformità agli indirizzi della DGR sopra citata (anche ai fini della pubblicazione su web - GIS).

Art. 71 Gestione del PRG 2016 e Elaborati Gestionali

1. Il PRGPS.2016 definisce la “*disciplina urbanistica*” per la valorizzazione e la trasformazione del territorio.
2. Nell'applicazione della “*disciplina urbanistica*” del PRGPS.2016 la pianificazione attuativa dovrà tenere conto dei vincoli, di ulteriori e eventuali discipline di settore che vigono sulle diverse porzioni del territorio comunale o su specifici edifici o manufatti così come indicato nell'elaborato PS5 e di “*indicazioni e criteri di indirizzo*” nelle modalità riportate negli elaborati PS2.EG, PS.EG.1, PS.EG.2. del PRG 2016.
3. Agli interventi sugli edifici e manufatti esistenti e a quelli di nuova edificazione ricadenti nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 riportate negli elaborati di Piano si applicano le disposizioni di cui all'Allegato A alla Normativa del PTCP.
4. Gli elaborati di Piano sono aggiornati periodicamente dall'Amministrazione comunale con atto formale, senza che ciò costituisca variante al PRGPS.2016.
5. Il PRGPS.2016 contiene, rispetto al PRGPS.2011 tre nuovi elaborati (descrittivi e grafici) denominati “*Elaborati Gestionali*”: PS2.EG – Indicazioni e criteri di indirizzo, PS.EG.1 – Sistema Ambientale, PS.EG.2 Ambiti urbani e Insediamenti.
Gli “*Elaborati Gestionali*” svolgono una funzione di raccordo e armonizzazione fra previsioni e discipline del PRGPS.2011 e PRGPS.2016.
Gli “*Elaborati Gestionali*” assumono, in riferimento ai contenuti della pianificazione comunale, azioni di indirizzo, coordinamento e raccordo per la gestione e attuazione del PRG 2016, sia per la Parte Strutturale che per la Parte Operativa.
6. I contenuti degli elaborati PS2.EG, PS.EG.1 e PS.EG.2 non assumono valore conformativo e prescrittivo.

7. L'elaborato PS.EG1 integra le previsioni e discipline del PRGPS.2016 per quanto riguarda aspetti e temi propri e specifici del "Sistema Ambientale", soprattutto in relazione ad alcune Componenti riconducibili alla pianificazione paesaggistica di area vasta (PPR e PTCP), anche a seguito del rinnovato quadro normativo regionale vigente ("Testo unico governo del territorio e materie correlate").

8. L'elaborato PS.EG2 integra le previsioni e discipline del PRGPS.2016 per quanto riguarda aspetti e temi specifici propri degli "Ambiti urbani e insediamenti", stabilisce, inoltre, alcune "indicazioni e criteri" di indirizzo in riferimento ai tessuti edilizi, ai servizi e agli elementi di qualità urbana precedente individuati dal PRGPS.2011.

TITOLO VI

NORME FINALI E TRANSITORIE

Capo 1° Unico

Art. 72

Registro delle aree percorse dal fuoco

1. L'Amministrazione comunale dovrà istituire un *Registro delle aree percorse dal fuoco* nei termini previsti dall'art. 10, comma 2 della L. 353/2000.

Art. 73

Disciplina delle misure di salvaguardia

1. Per le misure di salvaguardia, a seguito dell'adozione del PRG Parte Strutturale, si applica la disciplina più restrittiva tra quella adottata e quella del Pdf vigente.

2. Per i Piani attuativi e gli strumenti attuativi approvati e adottati dal Consiglio comunale prima dell'adozione del PRG Parte Strutturale valgono le disposizioni contenute al loro interno.

Art. 74

Titoli abilitativi precedenti all'approvazione del PRG (costruzioni iniziate)

1. I titoli abilitativi rilasciati dall'Autorità comunale prima dell'entrata in vigore del PRG Parte Strutturale conservano la loro validità anche se contrastano con le prescrizioni del presente PRG e le relative norme, purché i lavori siano stati iniziati e vengano ultimati entro il termine di validità dell'atto autorizzativo; decorso tale termine, verificato l'eventuale contrasto con le previsioni del PRGPS.2016, si dichiara la decadenza d'ufficio.

Sono fatti salvi i poteri di salvaguardia dell'Amministrazione comunale.

2. Nei casi in cui i titoli abilitativi in vigore pregiudichino in modo significativo gli assetti urbanistici del PRG Parte Strutturale, il Sindaco, sentita, per le pratiche di competenza, la commissione comunale per la qualità architettonica e il paesaggio, potrà provvedere alla sospensione del titolo abilitativo fino alla approvazione del PRG Parte Strutturale.

Dopo tale data il titolo abilitativo potrà essere confermato o revocato.

3. Restano efficaci a tutti gli effetti i vincoli di non edificazione e di destinazione relativamente ai titoli abilitativi in vigore in zona agricola alla data di adozione del PRG Parte Strutturale.

Art. 75

Struttura Urbana Minima (SUM)

1. Il PRGPS.2016 definisce, applicando le linee guida di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 164/2010 (Linee guida per la definizione della struttura urbana minima (SUM) ai fini della riduzione della vulnerabilità sismica (art. 3, comma 3, lettera d) della L.R. 11/2005), gli obiettivi e criteri per la individuazione nel PRG Parte Operativa degli elementi che costituiscono la struttura

urbana minima di cui è necessario garantire l'efficienza in caso di eventi sismici allo scopo di ridurre la vulnerabilità sismica urbana.

2. Il PRGPS.2016 recepisce i contenuti del PRGPS.2011 in riferimento alla struttura urbana minima (SUM) in quanto gli stessi erano conformati a quanto previsto e disciplinato dal R.R. 7/2010.

3. Il PRGPS.2016 rimanda al PRG Parte Operativa l'individuazione degli elementi di cui al comma **1** delle presenti NTA anche in riferimento a quanto riportato nell'art. 21 comma 2 punto d) della L.R. 1/2015.

TITOLO VII

DIMENSIONAMENTO

Capo 1° Unico

Art. 76

Dimensionamento del PRGPS.2016

1. Il dimensionamento del PRGPS.2016, in relazione alla certificazione inerente il consumo di suolo, rispetta i limiti previsti dall'art. 95 comma 3 della L.R. 1/2015.

L'**Allegato A** fissa i limiti dimensionali di consumo di suolo previsti dal PRGPS.2016.

2. Il PRGPS.2016 recepisce i contenuti del PRGPS.2011 in ordine agli aspetti relativi al Piano Comunale dei Servizi (PCS) e alle dotazioni territoriali e funzionali minime degli insediamenti e delle situazioni insediative in quanto conformati a quanto previsto e disciplinato dal R.R. 7/2010.

3. All'interno degli Allegati 2 e 3 dell'elaborato PS1 - Relazione Generale del PRGPS.2011 il Comune aveva elaborato una serie di valutazioni per assicurare una sufficiente dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale, facendo una valutazione della popolazione insediata e da insediare secondo il nuovo PRG Parte Strutturale e stabilendo dei criteri generali per la valutazione dei requisiti di qualità prestazionali.

Di detti parametri si dovrà tener conto nella redazione del PRG Parte Operativa, in conformità con quanto stabilito in merito dalla L.R. 1/2015 e dal R.R. 2/2015.

Di seguito vengono inseriti gli **Allegati** riportati nell'elenco sottostante

Allegato B **DIMENSIONAMENTO**

TABELLA A. PREVISIONE PIANO DI FABBRICAZIONE AL 1997

TABELLA B. CERTIFICAZIONE INERENTE IL CONSUMO DI SUOLO
(RISPETTO DEI LIMITI PREVISTI DALL'ART. 95 COMMA 3 L.R. 1/2015)

Allegato C **PTCP - ABACHI DELLE SPECIE VEGETALI**

- Allegato B**DIMENSIONAMENTO****TABELLA A . PREVISIONE PIANO DI FABBRICAZIONE AL 1997**

PIANO DI FABBRICAZIONE	TOTALE AREE ZONIZZATE
PREVISIONI PIANO DI FABBRICAZIONE AL 1997	mq 720.809
10% AREE PdF AL 1997	mq 72.081
	mq 792.890

Potenziale da impegnare per "zonizzazioni esistenti e aree di nuova previsione" una quantità di suolo superiore a mq 792.890. **Effettiva superficie impegnata con il PRG 2016 mq 736.852 (incremento di mq 16.043 pari al 3%)**

TABELLA B . CERTIFICAZIONE INERENTE IL CONSUMO DI SUOLO

(RISPETTO DEI LIMITI PREVISTI dall'articolo 95, comma 3 della L.R. 1/2015)

PRG o PdF COMUNE DI VALTOPINA	CONSUMO DI SUOLO
PRG 2011 PARTE STRUTTURALE	mq 736.852
PRG 2016 PARTE STRUTTURALE	mq 736.852
TOTALE AREE ZONIZZATE PdF AL 1997 E 10% DELLE AREE PdF AL 1997	mq 792.890
DISAVANZO PRG 2016 PARTE STRUTTURALE RISPETTO AL TOTALE AREE ZONIZZATE AMMESSE (PdF AL 1997 + INCREMENTO 10%)	mq 56.038
Aree effettivamente impegnate con il PRG in aumento rispetto a quelle di PdF	mq 16.043 (< del 10% - art.95, comma 3 LR n.1/2016)

- Allegato C

PTCP - ABACHI DELLE SPECIE VEGETALI

Abachi delle specie vegetali

ABACO DELLE SPECIE VEGETALI IN AMBITO VALLIVO																		
NOME SCIENTIFICO	NOME COMUNE	ALBERI	ARBUSTI	CADUCIFOLIE	SEMPREVERDI	SPAZIO			ALTEZZA			CRESCITA	FIORITURA			USO	PATOLOGIE	NOTE
						< 6 metri	6 - 15 metri	15 - 30 metri	> 30 metri	LENTA	MEDIA		VELOCE	PRIMAVERA	ESTATE			
<i>Acer campestre</i>	<i>Acer campestre, Testaccio</i>	X	X	X	8	X					X					X	X	Terreni calcarei, superficiali, xerofilo, termofilo
<i>Alnus cordata</i>	<i>Ontano napoletano</i>	X	X	X	8	X						X	X				X	Miscofilo, ogni suolo, anche argillosi, poveri, non con ristagni
<i>Alnus glutinosa</i>	<i>Ontano nero</i>	X	X	X	8	X	X					X	X					Elofilo, mediamente termofilo, qualsiasi suolo purchè umido
<i>Carpinus betulus</i>	<i>Carpino bianco</i>	X	X	X	8	X				X	X	X					X	Preferisce suoli alcali, profondi, sciolti, soffre raggi solari e calore
<i>Castalia euatretis</i>	<i>Bagolaro, Spaccasassi</i>	X	X	X	12		X			X	X						X	Suoli di varia natura; resiste alla siccità, sensibile ai ristagni di olio
<i>Cornus mas</i>	<i>Corriolo</i>		X	X		X					X	X				X	X	Esposizioni in ombra-mezz'ombra, terreni calcarei
<i>Cornus sanguinea</i>	<i>Sanguinella</i>		X	X		X					X	X					X	Teme i forti geli, preferisce terreni profondi e fertili
<i>Corylus avellana</i>	<i>Nocciolo</i>	X	X	X	4	X				X						X	X	Si adatta a suoli vari tranne quelli argillosi e compatti
<i>Crataegus monogyna</i>	<i>Biancospino</i>	X	X	X	6	X					X	X					X	Rustico e molto plastico, resiste all'inquinamento
<i>Crataegus oxyacantha</i>	<i>Biancospino</i>	X	X	X	6	X					X	X					X	Rustico e molto plastico, resiste all'inquinamento
<i>Evonymus europaeus</i>	<i>Berrettiz di prete, Evonimo</i>		X	X		X					X	X					X	Terreni sciolti, calcarei
<i>Frangula alnus</i>	<i>Frangola</i>		X	X		X					X	X						Suoli karstici, freschi
<i>Fraxinus excelsior</i>	<i>Frassino</i>	X	X	X	12			X		X	X						X	Terreni freschi e profondi, calcarei, alofilo, teme i geli forti
<i>Hibiscus syriacus</i>	<i>Bibisco</i>	X	X	X		X					X		X					Suoli permeabili, piano sole
<i>Juglans regia</i>	<i>Noce</i>	X	X	X	8		X			X								Terreni profondi, freschi, sciolti
<i>Laurus nobilis</i>	<i>Alloro</i>	X	X	X	6	X					X	X					X	Suoli fertili, profondi, freschi, esige calore ed umidità
<i>Ligustrum vulgare</i>	<i>Ligustro</i>		X	X		X					X		X				X	Indifferente al substrato
<i>Morus alba</i>	<i>Galleso bianco</i>	X	X	X	6	X					X							Terreni freschi, profondi, permeabili, non argillosi e umidi
<i>Morus nigra</i>	<i>Galleso nero</i>	X	X	X	6	X					X							Come sopra, tollera l'inquinamento
<i>Philadelphus coronarius</i>	<i>Fior d'angelo</i>		X	X		X					X	X					X	Terreni asciutti
<i>Pinus pinaster</i>	<i>Pino domestico</i>	X		X	10		X				X						X	Terreni sciolti, freschi, profondi; alofilo, resiste al gelo
<i>Pistacia orientalis</i>	<i>Platano d'oriente</i>	X	X	X	16		X				X						X	Resiste inquinamento, suoli sciolti, freschi, profondi ed umidi
<i>Pistacia x hybrida</i>	<i>Platano ibrido</i>	X	X	X	16		X	X			X						X	Resiste inquinamento, suoli sciolti, freschi, profondi ed umidi
<i>Populus alba</i>	<i>Pioppo bianco</i>	X	X	X	12		X				X						X	Esposizioni soleggiate, termofilo, terreni sciolti, profondi
<i>Populus nigra</i>	<i>Pioppo nero</i>	X	X	X	10		X				X						X	Resiste inquinamento, suoli sciolti, freschi, profondi ed umidi
<i>Populus nigra "italica"</i>	<i>Pioppo cipressino</i>	X	X	X	8		X	X			X						X	Chetoma piramidale
<i>Populus tremula</i>	<i>Pioppo tremolo</i>	X	X	X	12		X				X						X	Terreni freschi e fertili, si adatta meglio degli altri ulivi all'ombra
<i>Prunus spinosa</i>	<i>Prugnolo</i>		X	X	3	X				X	X						X	Terreni calcarei
<i>Quercus pedunculata</i>	<i>Favero</i>	X	X	X	16		X				X						X	Fiena luce, terreni fertili, freschi, ben drenati
<i>Quercus pubescens</i>	<i>Favarella</i>	X	X	X	12	X					X						X	Suoli basici, calcarei, poco profondi, asciutti

ABACO DELLE SPECIE VEGETALI IN AMBITO COLLINARE																
NOME SCIENTIFICO	NOME COMUNE	ALBERI	ARBUSTI	CADUCIFOLIE	SEMPREVERDI	ALTEZZA			CRESCITA	FIORITURA			USO		NOTE	
						SPAZIO	< 8 metri	8-10 metri		15-30 metri	LENTA	MEDIA	VELOCE	PRIMAVERA		ESTATE
<i>Acer campestre</i>	Acero campestre, Testucchio	X	X	X			X			X	X			X	X	Terrani calcarei, superficiali, xerofilo, termofilo
<i>Acer monspesulanum</i>	Acero mirano	X	X				X		X		X			X		Terrani calcarei, esposizioni riparate e soleggiate
<i>Acer opalus</i>	Loppo	X	X				X		X	X				X		Si adatta a terreni poveri e superficiali e alla siccità
<i>Acer pseudoplatanus</i>	Acero di monte	X	X				X			X	X			X		Clima fresco, terreni fertili, non compatti
<i>Arbutus unedo</i>	Corbezzolo	X	X	X			X		X				X	X	X	Posizioni riparate; sopporta terreni calcarei, aridi
<i>Berberis vulgaris</i>	Crespino		X	X			X		X		X			X		Esposizioni soleggiate, sopporta politure
<i>Buxus sempervirens</i>	Buxo		X	X			X		X		X			X	X	Terrani fertili e freschi, calcarei, resiste a gelo e siccità
<i>Castanea sativa</i>	Castagno	X	X				X		X					X	X	Mesofila, esige terreni sciolti, leggeri, freschi
<i>Celtis australis</i>	Rogolaro, Spaccasassi	X	X				X		X	X				X		Terrani di varia natura; sensibile ai ritorni di gelo
<i>Cercis siliquastrum</i>	Albero di Giuda	X	X	X			X		X		X			X		Resiste all'inquinamento; piena luce, suoli asciutti
<i>Cornus mas</i>	Corniola		X	X			X			X	X			X	X	Esposizioni in ombra-mezz'ombra, terreni calcarei
<i>Corylus avellana</i>	Nocciolo	X	X	X			X		X					X	X	Si adatta a suoli vari tranne quelli argillosi e compatti
<i>Crataegus monogyna</i>	Biancospino	X	X	X			X		X	X				X		Rustico e molto plastico, resiste all'inquinamento
<i>Crataegus oxyacantha</i>	Biancospino	X	X	X			X		X	X				X		Rustico e molto plastico, resiste all'inquinamento
<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipresso	X		X			X		X					X	X	Adatto a terreni poveri e asciutti
<i>Cytisus scoparius</i>	Ginestra del carbonai		X	X			X		X	X				X		Suoli anche poco profondo ma acido, teme il gelo
<i>Evonymus europaeus</i>	Berretta di prete, Evonimo		X	X			X		X	X				X	X	Terrani sciolti, calcarei
<i>Fraginus vesiculosus</i>	Frassino	X	X				X		X					X		Terrani freschi e profondi, calcifili, ricchi
<i>Fraginus ornus</i>	Orniello	X	X	X			X		X	X				X		Frugale, si adatta a siccità estiva, terreni poveri, asciutti
<i>Hippophae rhamnoides</i>	Olivello spinoso		X	X			X		X	X				X		Rusticissimo
<i>Ilex aquifolium</i>	Agrifoglio		X	X			X		X	X				X		Suoli sciolti, no calcarei, teme siccità e gelo, resiste all'inquinamento
<i>Juglans regia</i>	Noce	X	X				X		X					X		Terrani profondi, freschi, sciolti
<i>Juniperus communis</i>	Ginepro		X	X			X		X					X		Adatto a tutti i terreni
<i>Laburnum anagyroides</i>	Maggiociondolo	X	X	X			X		X	X				X		Posizioni soleggiate, terreni sciolti
<i>Laurus nobilis</i>	Alloro	X	X	X			X		X	X				X		Suoli fertili, profondi, freschi, esige calore ed umidità
<i>Lavandula spica</i>	Lavanda, Spigo		X	X			X		X	X				X		Posizioni soleggiate, tutti i terreni
<i>Ligustrum ovalifolium</i>	Ligustro	X	X	X			X		X	X				X		Resiste all'inquinamento e alle basse temperature
<i>Myrtus communis</i>	Mirto		X	X			X		X	X				X		Si adatta ad ogni terreno ed esposizione, teme il gelo
<i>Nerium oleander</i>	Oleandro		X	X			X		X	X				X	X	Sensibile ai geli forti, terreni vuoti, piena luce

ABACO DELLE SPECIE VEGETALI IN AMBITO BOSCHIVO														
TIPO DI BOSCO	NOME SCIENTIFICO	NOME COMUNE	ALBRI	FRAXI	CADUCIFOLIE	BETULEVERDI	ALTEZZA		CRESCITA		FIORITURA		USO	
							0-10m	10-20m	LENTA	MEDIA	VELOCE	ESTATE		AUTUNNO
BOSCHI PURI DI LECCIO	<i>Arbutus unedo</i>	Corbezzolo	X	X	X	X			X			X	X	X Specie terricola, mediamente lucifuga; suoli prevalentemente acidi
	<i>Buxus sempervirens</i>	Bosso	X	X	X	X			X			X	X	X Terrani fertili e freschi, calcarei, residue a gelo e siccità
	<i>Fraxinus ornus</i>	Ombello	X	X	X	X	X			X	X			X Frugale, resiste siccità, suoli poveri, superficiali, asciutti
	<i>Phillyrea latifolia</i>	Filirea	X	X	X	X			X	X	X			X Teme i forti venti, resiste alla siccità e alla estenuazione
	<i>Pinus halepensis</i>	Pino d'Aleppo	X	X	X	X	X		X	X	X			X Suoli calcarei, asciutti, poco profondi, poveri di humus
	<i>Quercus ilex</i>	Leccio	X	X	X	X	X		X	X	X			X Stazioni riparie, suoli calcarei, asciutti
	<i>Quercus pubescens</i>	Rovella	X	X	X	X	X		X	X	X			X Clima submediterr., suoli basici, calcarei, poco profondi, asciutti
BOSCHI PURI DI CERRO	<i>Carpinus betulus</i>	Carpino bianco	X	X	X	X	X	X	X	X				X Predilige suoli acidi, profondi, asciutti, soffre raggi solari e calore
	<i>Quercus cerris</i>	Cerro	X	X	X	X	X	X	X	X				X Clima mediterraneo, suoli calcarei, basici, freschi, umidi
BOSCHI PURI DI FAGGIO	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Acero di monte	X	X	X	X	X	X	X	X				X Clima fresco, terreni fertili, non compatti; moderata lucifuga
	<i>Fagus sylvatica</i>	Faggio	X	X	X	X	X	X	X	X				X Clima umido, terreni profondi, drenati, ricchi di humus
	<i>Larix laricina</i>	Maggiocandola	X	X	X	X	X	X	X	X				X Posizioni soleggiate, terreni acidi
	<i>Quercus robur</i>	Quercia	X	X	X	X	X	X	X	X				X Clima mediterraneo, suoli calcarei, basici, freschi, umidi
BOSCHI MISTI A PREVALENZA DI CARPINO NERO E OMBELLO	<i>Quercus pubescens</i>	Rovella	X	X	X	X	X	X	X	X				X Clima mediterraneo, suoli acidi, profondi, ricchi di humus
	<i>Quercus ilex</i>	Leccio	X	X	X	X	X	X	X	X				X Si adatta a tutti i terreni, anche i più poveri
	<i>Quercus pedunculata</i>	Quercia	X	X	X	X	X	X	X	X				X Suoli freschi, ricchi di humus, calcarei, posizioni assolite
BOSCHI MISTI A PREVALENZA DI CARPINO NERO E OMBELLO	<i>Acer monspeliense</i>	Acero cilice	X	X	X	X	X	X	X	X				X Elifilo, suoli calcarei, anche poveri e superficiali, non teme l'acidità
	<i>Arbutus unedo</i>	Corbezzolo	X	X	X	X	X	X	X	X				X Specie terricola, mediamente lucifuga; suoli prevalentemente acidi
	<i>Fraxinus ornus</i>	Ombello	X	X	X	X	X	X	X	X				X Frugale, si adatta a siccità estiva, terreni poveri, asciutti
	<i>Quercus pubescens</i>	Rovella	X	X	X	X	X	X	X	X				X Clima mediterraneo, suoli calcarei, basici, freschi, umidi
	<i>Quercus ilex</i>	Leccio	X	X	X	X	X	X	X	X				X Clima submediterr., suoli basici, calcarei, poco profondi, asciutti
BOSCHI MISTI A PREVALENZA DI CARPINO NERO E OMBELLO	<i>Quercus pubescens</i>	Rovella	X	X	X	X	X	X	X	X				X Si adatta a terreni vari, prediligendo suoli calcarei
	<i>Quercus ilex</i>	Leccio	X	X	X	X	X	X	X	X				X Suoli freschi, ricchi di humus, calcarei, posizioni assolite
	<i>Acer campestre</i>	Acero campestre, Tassocchie	X	X	X	X	X	X	X	X				X Terricola, terreni calcarei, magri, superficiali, resiste siccità
	<i>Acer monspeliense</i>	Acero cilice	X	X	X	X	X	X	X	X				X Elifilo, suoli calcarei, anche poveri e superficiali, non teme l'acidità
	<i>Arbutus unedo</i>	Corbezzolo	X	X	X	X	X	X	X	X				X Specie terricola, mediamente lucifuga; suoli prevalentemente acidi
	<i>Cornus mas</i>	Cornio	X	X	X	X	X	X	X	X				X Esposizioni in ombra-mezz'ombra, terreni calcarei
BOSCHI MISTI A PREVALENZA DI CARPINO NERO E OMBELLO	<i>Cornus sanguinea</i>	Sanguinella	X	X	X	X	X	X	X	X				X Teme i forti venti, preferisce terreni profondi e fertili
	<i>Fraxinus ornus</i>	Ombello	X	X	X	X	X	X	X	X				X Frugale, si adatta a siccità estiva, terreni poveri, asciutti
	<i>Quercus pubescens</i>	Rovella	X	X	X	X	X	X	X	X				X Clima mediterraneo, suoli calcarei, basici, freschi, umidi
	<i>Quercus ilex</i>	Leccio	X	X	X	X	X	X	X	X				X Clima submediterr., suoli basici, calcarei, poco profondi, asciutti
BOSCHI MISTI A PREVALENZA DI CARPINO NERO E OMBELLO	<i>Arbutus unedo</i>	Corbezzolo	X	X	X	X	X	X	X	X				X Specie terricola, mediamente lucifuga; suoli prevalentemente acidi
	<i>Pinus halepensis</i>	Pino d'Aleppo	X	X	X	X	X	X	X	X				X Suoli calcarei, asciutti, poco profondi, poveri di humus
	<i>Quercus ilex</i>	Leccio	X	X	X	X	X	X	X	X				X Stazioni riparie, suoli calcarei, asciutti
BOSCHI MISTI A PREVALENZA DI CARPINO NERO E OMBELLO	<i>Quercus pubescens</i>	Rovella	X	X	X	X	X	X	X	X				X Clima submediterr., suoli basici, calcarei, poco profondi, asciutti